



ELEZIONI AMMINISTRATIVE

6 - 7 GIUGNO 2009

VADEMECUM

Vol. I

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: *Rita Marchiori*

SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Dirigente: *Daniela Bartoli*

Osservatorio elettorale – Centro Studi e documentazione per le Autonomie locali

Redazione a cura di:

Grazia Mazzuoli, Gian Piero Valenti

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 – 5757703 - 5757844

orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00

venerdì: 9,00-13,00.

www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/index.htm

e-mail: osservatorio.elettorale@consiglioregionale.piemonte.it



ELEZIONI AMMINISTRATIVE

6 - 7 GIUGNO 2009

VADEMECUM

Vol. I

Aprile 2009



Indice

I comuni al voto.....	pag.	5
elenco per provincia	pag.	6
Le province al voto	pag.	27
Vademecum per l'elettore.....	pag.	28
Il sistema elettorale per le elezioni comunali.....	pag.	30
la documentazione per la presentazione delle liste.....	pag.	34
calendario delle principali scadenze elettorali.....	pag.	40
Il sistema elettorale per le elezioni provinciali.....	pag.	46
la documentazione per la presentazione delle liste.....	pag.	49
calendario delle principali scadenze elettorali.....	pag.	54
Incandidabilità, inelleggibilità, incompatibilità.....	pag.	60
Disciplina della campagna elettorale.....	pag.	76
"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 - 7 giugno 2009".....	pag.	78
Autenticazione delle sottoscrizioni.....	pag.	87

I comuni al voto

	Comuni al voto (ultime elezioni 2004)	di cui superiori ai 15.000 abitanti	Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale	TOT
Alessandria	149	3		149
Asti	98			98
Biella	72	2		72
Cuneo	189	5	1	190
Novara	64			64
Torino	226	7	2	228
Verbano- Cusio- Ossola	59	1	1	60
Vercelli	57	1	2	59
Totale Regione	914	19	6	920

I comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale	Data ultime consultazioni
Briga Alta (CN)	2006
Montanaro (TO)	2007
Bianzè (VC)	2006
Sauze d'Oulx (TO)	2005
Cambiasca (VCO)	2005
Trino (VC)	2007

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009

I comuni al voto

Provincia di ALESSANDRIA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA
1 ALBERA LIGURE	Massacane Roberto	N	LISTA CIVICA
2 ALFIANO NATTA	Paletti Gabriella	N	LISTA CIVICA
3 ALLUVIONI CAMBIO'	Gaggio Cecilia	N	LISTA CIVICA
4 ALTAVILLA MONFERRATO	Fracchia Pier Giuseppe	N	LISTA CIVICA
5 ALZANO SCRIVIA	Cisi Piero Angelo	N	LISTA CIVICA
6 AVOLASCA	Gragnolati Michele	R	LISTA CIVICA
7 BALZOLA	Carturan Luigi	N	LISTA CIVICA
8 BASALUZZO	Bollano Remo Luigi F.	N	LISTA CIVICA
9 BELFORTE MONFERRATO	Ravera Franco	N	LISTA CIVICA
10 BERGAMASCO	Barberis Federico	R	LISTA CIVICA
11 BERZANO DI TORTONA	Pavione Enrica	N	LISTA CIVICA
12 BISTAGNO	Barosio Bruno Giuseppe	R	LISTA CIVICA
13 BORGHETTO DI BORBERA	Balduzzi Carlo Alberto	R	LISTA CIVICA
14 BOSCO MARENGO	Lamborizio Angela	N	LISTA CIVICA
15 BOSIO	Guido Giuliano	N	LISTA CIVICA
16 BOZZOLE	Marchisio Marco	R	LISTA CIVICA
17 BRIGNANO FRASCATA	Morgavi Anselmo	R	LISTA CIVICA
18 CABELLA LIGURE	Garibaldi Manlio Connell	N	LISTA CIVICA
19 CAMAGNA MONFERRATO	Scagliotti Leonello	R	LISTA CIVICA
20 CAMINO	Guttero Sergio	R	LISTA CIVICA
21 CANTALUPO LIGURE	Daglio Gian Piero	N	LISTA CIVICA
22 CAPRIATA D'ORBA	Cassulo Pier Sandro	N	LISTA CIVICA
23 CARONARA SCRIVIA	Gnudi Flaviano	R	LISTA CIVICA
24 CARENTINO	Masuelli Lorenzo	N	LISTA CIVICA
25 CARPENETO	Olivieri Carlo Massimiliano	N	LISTA CIVICA
26 CARTOSIO	Pettinati Gianlorenzo	R	LISTA CIVICA
27 <u>CASALE MONFERRATO</u>	Mascarino Paolo	R	CEN-SIN
28 CASALEGGIO BOIRO	Pepetto Danilo	N	LISTA CIVICA
29 CASALNOCETO	Dellochio Luigi	N	LISTA CIVICA
30 CASASCO	Daglio Angelo	N	LISTA CIVICA
31 CASSANO SPINOLA	Alliano Giovanni	N	LISTA CIVICA
32 CASSINELLE	Gallo Roberto	N	LISTA CIVICA
33 CASTELLANIA	Gallano Luigi	N	LISTA CIVICA
34 CASTELLAR GUIDOBONO	Arrigone Stefano	N	LISTA CIVICA
35 CASTELLAZZO BORMIDA	Ravetti Domenico	N	SOLID.PROGRESSO
36 CASTELLETTO D'ERRO	Galeazzo Piercarlo	N	LISTA CIVICA
37 CASTELLETTO D'ORBA	Fornaro Federico	N	LISTA CIVICA
38 CASTELLETTO MERLI	Clerici Gianni	R	LISTA CIVICA
39 CAVATORE	Pastorino Giovanni Carlo	N	LISTA CIVICA
40 CERSETO	Tribocco Gian Piero	R	LISTA CIVICA
41 CERRETO GRUE	Devecchi Massimo	N	LISTA CIVICA
42 CERRINA	Piva Pier Valentino	N	LISTA CIVICA
43 CONIOLO	Spinoglio Giovanni	N	LISTA CIVICA
44 CONZANO	Imarisio Francesco	N	LISTA CIVICA
45 COSTA VESCOVATO	Boveri Fabio	N	LISTA CIVICA
46 CREMOLINO	Giacobbe Piergiorgio	N	LISTA CIVICA
47 CUCCARO MONFERRATO	Brusasco Pier Giuseppe	R	LISTA CIVICA
48 DENICE	Papa Nicola Cosma	N	LISTA CIVICA
49 DERNICE	Tarditi Lorenzo	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA
50 FABBRICA CURONE	Toso Valter	N	LISTA CIVICA
51 FELIZZANO	Polastri Gino	N	LISTA CIVICA
52 FRACONALTO	Bagnasco Andrea	N	LISTA CIVICA
53 FRASCARO	Patris Remo	R	LISTA CIVICA
54 FRASSINELLO MONFERRATO	Scagliotti Maurizio	N	LISTA CIVICA
55 FRASSINETO PO	Serrao Andrea	N	UNIONE DEMOCRATICA
56 FRESONARA	Morasca Andrea	N	LISTA CIVICA
57 FRUGAROLO	Gazzaniga Pietro Luigi	N	LISTA CIVICA
58 GABIANO	Tribocco Mario	N	LISTA CIVICA
59 GARBAGNA	Ormelli Natalino	N	LISTA CIVICA
60 GAVAZZANA	Sasso Claudio Camillo	N	LISTA CIVICA
61 GIAROLE	Zecchino Renata	N	LISTA CIVICA
62 GREMIASCO	Nuvione Germano	N	LISTA CIVICA
63 GROGNARDO	Guglieri Renzo	N	LISTA CIVICA
64 GRONDONA	Sassi Mario Paolo	N	LISTA CIVICA
65 GUAZZORA	Vignoli Piera	N	LISTA CIVICA
66 LERMA	Arata Massimo	R	LISTA CIVICA
67 LU	Mazzoglio Ferruccio Antonio	R	LISTA CIVICA
68 MASIO	Perfumo Pio Giuseppe	N	LISTA CIVICA
69 MELAZZO	Caratti Diego Vincenzo	N	LISTA CIVICA
70 MIRABELLO MONFERRATO	Demartini Marco	N	LISTA CIVICA
71 MOLARE	Bisio Gianmarco Francesco	N	LISTA CIVICA
72 MOMBELLO MONFERRATO	Tonellotto Piergaetano	N	LISTA CIVICA
73 MOMPERONE	Delucchi Livio	N	LISTA CIVICA
74 MONCESTINO	Anselmi Fernando	N	LISTA CIVICA
75 MONGIARDINO LIGURE	Freggiaro Renato	N	LISTA CIVICA
76 MONTALDEO	Pestarino Antonello	N	LISTA CIVICA
77 MONTECHIARO D'ACQUI	Cagno Angelo Maria A.	N	LISTA CIVICA
78 MONTEGIOCO	Fornasari Ireneo	N	LISTA CIVICA
79 MONTEMARZINO	Berutti Massimo Vittorio	N	LISTA CIVICA
80 MORNESE	Mazzarello Marco Giovanni	N	LISTA CIVICA
81 MORSASCO	Scarsi Luigi	N	LISTA CIVICA
82 MURISENGO	Giorgi Franco	N	LISTA CIVICA
83 <u>NOVI LIGURE</u>	Robbiano Lorenzo Enrico	N	CEN-SIN
84 OCCIMIANO	Berra Ernesto	N	LISTA CIVICA
85 ODALENGO PICCOLO	<i>Ponta Paolo</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
86 ORSARA BORMIDA	Vacca Roberto	R	LISTA CIVICA
87 OTTIGLIO	Cabiale Luigi	N	LISTA CIVICA
88 OVADA	Oddone Andrea Luigi	N	LISTA CIVICA
89 OVIGLIO	Vermiglio Enzo	N	LISTA CIVICA
90 OZZANO MONFERRATO	Pansecchi Angelo	N	LISTA CIVICA
91 PADERNA	Gatti Pier Giorgio	R	LISTA CIVICA
92 PARETO	Bava Andrea Giuseppe	N	LISTA CIVICA
93 PARODI LIGURE	Repetto Ferruccio	N	LISTA CIVICA
94 PASTURANA	Pomero in Borghini Giuseppina M.	N	LISTA CIVICA
95 PECETTO DI VALENZA	De Stefani Flavio Vittorio	N	LISTA CIVICA
96 PIETRA MARAZZI	Spanò in Tascheri Maria Grazia	R	LISTA CIVICA
97 PIOVERA	Pagella Renzo	N	UNIONE DEMOCRATICA
98 PONTSTURA	Ricci Ermanno	N	LISTA CIVICA
99 PONZANO MONFERRATO	Tirone Bruno	N	LISTA CIVICA
100 PONZONE	Giardini Gildo	N	LISTA CIVICA
101 POZZOL GROPPA	Barbieri Luciano Gilio	N	LISTA CIVICA
102 POZZOLO FORMIGARO	Silvano Roberto	N	LISTA CIVICA
103 PRASCO	Barisone Piero Bartolomeo	N	LISTA CIVICA
104 PREDOSA	Trucco Mario	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA
105 QUARGNENTO	Benzi Luigi	N	LISTA CIVICA
106 QUATTORDIO	Sillano Mario Felice	R	LISTA CIVICA
107 RICALDONE	Lovisolo Massimo	N	LISTA CIVICA
108 RIVALTA BORMIDA	Ottria Domenico Valter	N	LISTA CIVICA
109 RIVARONE	Ponta Massimo	N	LISTA CIVICA
110 ROCCAFORTE LIGURE	Torre Giorgio	N	LISTA CIVICA
111 ROCCA GRIMALDA	Barisione Fabio	N	LISTA CIVICA
112 ROCCHETTA LIGURE	Storace Giorgio	N	LISTA CIVICA
113 SALA MONFERRATO	Saletta Claudio	N	LISTA CIVICA
114 SALE	Barco Angelo	N	LISTA CIVICA
115 SAN CRISTOFORO	Ferrari Fabio	R	LISTA CIVICA
116 SAN GIORGIO MONFERRATO	Scarola Rino	R	LISTA CIVICA
117 SAN SEBASTIANO CURONE	Leddi Francesca	N	LISTA CIVICA
118 SANT'AGATA FOSSILI	Calvi Giancarlo	N	LISTA CIVICA
119 SARDIGLIANO	Ciparelli Franco Felice Fausto	R	LISTA CIVICA
120 SAREZZANO	Mogni in Modenese Mariella A.	R	LISTA CIVICA
121 SERRALUNGA DI CREA	Godino Giuseppe	R	LISTA CIVICA
122 SEZZADIO	Sardi Giovanni Battista	N	UNIONE DEMOCRATICA
123 SILVANO D'ORBA	Coco Giuseppe	R	LISTA CIVICA
124 SOLERO	Guaschino Maria Teresa	N	LISTA CIVICA
125 SOLONGHELLO	Vaccario Alberto	N	LISTA CIVICA
126 SPIGNO MONFERRATO	Piovano Albino Pietro	R	LISTA CIVICA
127 SPINETO SCRIVIA	Canegallo Alessandro	N	LISTA CIVICA
128 STAZZANO	Bagnasco Pierpaolo	N	LISTA CIVICA
129 STREVI	Cossa Pietro Domenico	N	LISTA CIVICA
130 TAGLIOLO MONFERRATO	Repetto Franca	N	LISTA CIVICA
131 TASSAROLO	Cavriani Giuseppe Luigi	R	LISTA CIVICA
132 TERRUGGIA	Mazzucco Luigino	R	LISTA CIVICA
133 TICINETO	Biasotto Paolo	N	LISTA CIVICA
134 <u>TORTONA</u>	<i>Cusumano Vito</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
135 TREVILLE	Coppo Piero	N	LISTA CIVICA
136 TRISOBBIO	Facchino Antonio	N	LISTA CIVICA
137 VALMACCA	Lodi Giancarlo	N	LISTA CIVICA
138 VIGNALE MONFERRATO	Corona in Amedeo Ernesta	N	LISTA CIVICA
139 VIGNOLE BORBERA	<i>Fioravanti Paola</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
140 VIGUZZOLO	Butteri Rolandi	N	LISTA CIVICA
141 VILLADEATI	Garello Edoardo Luigi	N	LISTA CIVICA
142 VILLARVERNIA	Pepe Giampaolo	N	LISTA CIVICA
143 VILLAMIROGLIO	Brusa Giovanni	R	LISTA CIVICA
144 VILLANOVA MONFERRATO	Oliaro Roberto	N	LISTA CIVICA
145 VILLAROMAGNANO	Guerci Giuliano Albertino	N	LISTA CIVICA
146 VIGONE	Cazzuli Marco	N	LISTA CIVICA
147 VOLPEDO	Rosa Pier Angelo	R	LISTA CIVICA
148 VOLPEGLINO	Oberti Chiara	N	LISTA CIVICA
149 VOLTAGGIO	Repetto Consolato	R	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009

I comuni al voto

Provincia di ASTI

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
1 AGLIANO TERME	Serra Franco Giuseppe	N	LISTA CIVICA
2 ALBUGNANO	Delmastro Renato	R	LISTA CIVICA
3 ANTIGNANO	Bosia Francesco	R	LISTA CIVICA
4 ARAMENGO	Tavolato Francesco	N	LISTA CIVICA
5 AZZANO D'ASTI	Carretto Claudio	N	LISTA CIVICA
6 BALDICHIERI D'ASTI	Forno Giovanni Primo	R	LISTA CIVICA
7 BELVEGLIO	Cretaz Michela	N	LISTA CIVICA
8 BERZANO DI SAN PIETRO	Teja Sergio	N	LISTA CIVICA
9 BRUNO	Adorno Giuseppe Mario	N	UNIONE CIVICA
10 BUBBIO	Reggio Stefano Giuseppe	R	LISTA CIVICA
11 BUTTIGLIERA D'ASTI	Manello Silvio Lorenzo	R	LISTA CIVICA
12 CALAMANDRANA	Fiorio Massimo	R	LISTA CIVICA
13 CALLIANO	Belluardo Paolo Maria	R	LISTA CIVICA
14 CALOSSO	Dalcielo in Milordini Francesca	N	LISTA CIVICA
15 CAMERANO CASASCO	Gavello Maggiorino	N	LISTA CIVICA
16 CANELLI	Dus Piergiuseppe	N	LISTA CIVICA
17 CANTARANA	Gerbi Vincenzo Andrea	R	LISTA CIVICA
18 CASSINASCO	Santi Giuseppe	N	LISTA CIVICA
19 CASTAGNOLE DELLE LANZE	Violardo Marco	N	LISTA CIVICA
20 CASTEL BOGLIONE	Migliardi Carlo	N	LISTA CIVICA
21 CASTELL'ALFERO	Marengo Angelo	R	LISTA CIVICA
22 CASTELLERO	Villata Francesco	N	LISTA CIVICA
23 CASTELLETTO MOLINA	Caruso Massimiliano Antonio	N	LISTA CIVICA
24 CASTELLO DI ANNONE	Valfrè Valter	N	LISTA CIVICA
25 CASTELNUOVO CALCEA	Poglio Roberto	N	LISTA CIVICA
26 CASTELNUOVO DON BOSCO	Andriano Felice	N	LISTA CIVICA
27 CASTEL ROCCHERO	Marchelli Benito Luigi	N	LISTA CIVICA
28 CELLARENGO	Maucci Lido	N	LISTA CIVICA
29 CELLE ENOMONDO	Vercelli Walter	N	LISTA CIVICA
30 CERRO TANARO	Malaga Mauro	N	LISTA CIVICA
31 CESSOLE	Degemi Alessandro F.I.	N	LISTA CIVICA
32 CHIUSANO D'ASTI	Varvello in Aquilini Marisa	N	LISTA CIVICA
33 CINAGLIO	Ferrero Francesco	N	LISTA CIVICA
34 CISTERNA D'ASTI	Bodda Mario	R	LISTA CIVICA
35 COAZZOLO	Biancotto Ivo Bartolomeo	R	LISTA CIVICA
36 COCCONATO	Ferrero Giovanna	N	LISTA CIVICA
37 CORSIONE	Barrera Filippo	N	LISTA CIVICA
38 CORTANDONE	Brosio Giorgio Fedele	N	LISTA CIVICA
39 CORTAZZONE	Ventura Simonetta	R	LISTA CIVICA
40 CORTIGLIONE	Roseo Luigi	N	LISTA CIVICA
41 COSSOMBRATO	Garbero Daniela	N	LISTA CIVICA
42 COSTIGLIOLE D'ASTI	Solaro Luigi Enrico	R	LISTA CIVICA
43 CUNICO	Cognasso Piero	N	LISTA CIVICA
44 DUSINO SAN MICHELE	Occhiena Walter	N	LISTA CIVICA
45 FERRERE	Felicetti Federico	N	LISTA CIVICA
46 FONTANILE	Pesce Alberto	N	LISTA CIVICA
47 FRINCO	Conti Carlo	N	LISTA CIVICA
48 GRANA	Guazzo Eviglio	N	LISTA CIVICA
49 GRAZZANO BADOGLIO	Lunghi in Bonino Rosaria	N	LISTA CIVICA
50 INCISA SCAPACCINO	Terzolo Fulvio	N	LISTA CIVICA
51 ISOLA D'ASTI	Botto Alberto Carlo	N	LISTA CIVICA
52 LOAZZOLO	Grea Oscar	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
53 MARANZANA	Patetta Marco Lorenzo	N	LISTA CIVICA
54 MARETTO	Riccio Felice	N	LISTA CIVICA
55 MOASCA	Ghignone Andrea	R	LISTA CIVICA
56 MOMBALDONE	Armino Francesco	N	LISTA CIVICA
57 MOMBARUZZO	Drago Silvio	N	LISTA CIVICA
58 MOMBERCELLI	Drago Pierguido	R	LISTA CIVICA
59 MONALE	Veglio Battista Felice	N	LISTA CIVICA
60 MONCALVO	Monbellardo Roberto	N	LISTA CIVICA
61 MONCUCCO TORINESE	Fassino Gianpaolo	R	LISTA CIVICA
62 MONGARDINO	Prasso Daniele	N	LISTA CIVICA
63 MONTABONE	Aliardi Giuseppe Maurizio	N	LISTA CIVICA
64 MONTAFIA	Faussone Paolo	R	LISTA CIVICA
65 MONTALDO SCARAMPI	Rabino Giovanni Battista	N	LISTA CIVICA
66 MONTECHIARO D'ASTI	Rebaudengo Gianmarco	R	LISTA CIVICA
67 MONTEMAGNO	Gotta Claudio	R	LISTA CIVICA
68 MORANSENGO	Sesia in Gatti Piera	N	LISTA CIVICA
69 NIZZA MONFERRATO	Carcione Maurizio	N	LISTA CIVICA
70 PASSERANO MARMORITO	Bertello Flavio	N	LISTA CIVICA
71 PENANGO	Razzano Sergio	N	LISTA CIVICA
72 PIEA	Fasolio Bruna	N	LISTA CIVICA
73 PINO D'ASTI	Cirio Giuseppe	N	INSIEME PER CAMBIARE
74 PORTACOMARO	Raso Idalo	R	LISTA CIVICA
75 REFRANCORE	Mussio Italo	N	LISTA CIVICA
76 REVIGLIASCO D'ASTI	Novara Laura Teresa Odilia	N	LISTA CIVICA
77 ROBELLA	Turino Giuseppe	N	LISTA CIVICA
78 ROCCA D'ARAZZO	Avidano Giovanni Mirando	N	LISTA CIVICA
79 ROCCAVERANO	Cirio Francesco Enrico	N	LISTA CIVICA
80 ROCCHETTA PALAFAEA	Gallo Giuseppe	N	RIN.DEMOCRATICO
81 ROCCHETTA TANARO	Forlano Vincenzo	N	LISTA CIVICA
82 SAN DAMIANO D'ASTI	Valle Valter	R	LISTA CIVICA
83 SAN GIORGIO SCARAMPI	Listello Marco	R	LISTA CIVICA
84 SAN MARTINO ALFIERI	Ruella Michele	N	LISTA CIVICA
85 SAN MARZANO OLIVETO	Scagliola Giovanni Giorgio	N	LISTA CIVICA
86 SEROLE	Bontà Silvestro	N	LISTA CIVICA
87 SESSAME	Berchio Carlo	N	LISTA CIVICA
88 SETTIME	Tirone Sergio	R	LISTA CIVICA
89 SOGLIO	Conti Piero	R	LISTA CIVICA
90 TIGLIOLE	Conti Giuseppe	R	LISTA CIVICA
91 TONENGO	Audino Raffaele Angelo	R	LISTA CIVICA
92 VAGLIO SERRA	Fornaro Cristiano	N	LISTA CIVICA
93 VIALE	Conti Enzo	N	LISTA CIVICA
94 VIARIGI	Fracchia Virginio	N	LISTA CIVICA
95 VIGLIANO D'ASTI	Adorno Emma Jonne	N	LISTA CIVICA
96 VILLAFRANCA D'ASTI	Padovani Massimo	R	LISTA CIVICA
97 VILLA SAN SECONDO	Marchetti Gianluca	R	LISTA CIVICA
98 VINCHIO	Laiolo Andrea	N	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009 - COMUNI AL VOTO

I comuni al voto

Provincia di BIELLA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
1 ANDORNO MICCA	Gatti Ruggero	N	LISTA CIVICA
2 BENNA	Bracco Claudio	R	LISTA CIVICA
3 BIELLA	Barazzotto Vittorio	N	CEN-SIN
4 BIOGLIO	Fusaro Gianni	R	LISTA CIVICA
5 BORRIANA	Moretti Marina	N	LISTA CIVICA
6 BRUSNENGO	Poverello Piero Dante	N	LISTA CIVICA
7 CALLABIANA	Gibello Andrea	R	LISTA CIVICA
8 CAMANDONA	Tramontina Roberto	N	LISTA CIVICA
9 CAMBURZANO	Maffiotti Mario Leo	N	LISTA CIVICA
10 CAMPIGLIA CERVO	Bava Adriana	N	LISTA CIVICA
11 CANDELO	Biollino in Bava Mariella	R	LISTA CIVICA
12 CAPRILE	Paganini Massimo	N	LISTA CIVICA
13 CASAPINTA	Scalabrino Roberto	R	LISTA CIVICA
14 CAVAGLIA'	Bortolotto Aiassa Augusta	N	LISTA CIVICA
15 CERRETO CASTELLO	Animali Ulderico	N	LISTA CIVICA
16 CERRIONE	Gariazzo Claudio	N	LISTA CIVICA
17 <u>COSSATO</u>	Bianchetto Buccia Ermanno	N	CEN-SIN
18 CREVACUORE	Pavero Gian Luigi	N	LISTA CIVICA
19 CROSA	Rottin Silvio	N	LISTA CIVICA
20 CURINO	D'Agosta Sebastiano	N	LISTA CIVICA
21 DONATO	Doleatti Chiara	N	LISTA CIVICA
22 GAGLIANICO	Maggia Paolo	R	LISTA CIVICA
23 GIFFLENGA	Pichetto Frattin	N	LISTA CIVICA
24 GRAGLIA	Astrua Marco	N	LISTA CIVICA
25 LESSONA	Grosso Giovanni	N	RINNOVAMENTO
26 MAGNANO	<i>Pioppo Anna</i>		<i>Vice Sindaco</i>
27 MASSAZZA	Turati Paolo	N	LISTA CIVICA
28 MASSERANO	Zanone Stefano	N	LISTA CIVICA
29 MIAGLIANO	Mognaz Elso	N	LISTA CIVICA
30 MONGRANDO	Fussotto Gino	N	LISTA CIVICA
31 MOSSO	Regis Milano Gianni	R	LISTA CIVICA
32 MOTTALCIATA	Cattaneo in Perona Emanuela	N	LISTA CIVICA
33 MUZZANO	Delzoppo Franco	R	LISTA CIVICA
34 NETRO	Bonino Agostino	R	LISTA CIVICA
35 OCCHIEPPO INFERIORE	Ansermino Osvaldo	N	LISTA CIVICA
36 OCCHIEPPO SUPERIORE	Dellarovere Guido	R	LISTA CIVICA
37 PETTINENGO	Amoruso Vincenzo	N	LISTA CIVICA
38 PIATTO	Collinetti Alessandro	N	LISTA CIVICA
39 PIEDICAVALLLO	Bortolan Ilario	N	LISTA CIVICA
40 POLLONE	Falchero Giuseppe Luigi	R	LISTA CIVICA
41 PONDERANO	Vallivero Franco	N	LISTA CIVICA
42 PORTULA	Schirato Vanni	N	LISTA CIVICA
43 PRALUNGO	Benna Maurizio	N	LISTA CIVICA
44 PRAY	Ciliesa Gianni	N	LISTA CIVICA
45 QUAREGNA	De Alberti Enea	N	LISTA CIVICA
46 QUITTENGO	Penna Carlo	N	LISTA CIVICA
47 RONCO BIELLESE	Lanza Celestino	R	LISTA CIVICA
48 ROPPOLO	Sarasso Sergio Antonio	R	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
49 ROSAZZA	Rosazza Volpin Sandro	N	LISTA CIVICA
50 SAGLIANO MICCA	Ferraro Fornera Mauro	N	LISTA CIVICA
51 SALA BIELLESE	Barbera Silvio	N	LISTA CIVICA
52 SALUSSOLA	Lacchia Mario	N	LISTA CIVICA
53 SANDIGLIANO	Pongiluppi Raffaella	R	LISTA CIVICA
54 SAN PAOLO CERVO	Piatti Maurizio	N	LISTA CIVICA
55 SELVE MARCONE	Mamino Pier Carlo	N	LISTA CIVICA
56 SOPRANA	Pera Mut Maria Emilia	N	LISTA CIVICA
57 SORDEVOLO	Lunardon Riccardo	N	LISTA CIVICA
58 SOSTEGNO	Rabozzi Giovanni	N	LISTA CIVICA
59 STRONA	Pellerey Pier Ettore	R	LISTA CIVICA
60 TOLLEGNO	Acquadro Pier Giuseppe	N	LISTA CIVICA
61 TORRAZZO	Boscain Vanni	N	LISTA CIVICA
62 VALDENGO	Gronda Sergio	N	LISTA CIVICA
63 VALLE MOSSO	Tallia Giuseppe	N	LISTA CIVICA
64 VALLE SAN NICOLAO	Bordignon Guido	N	LISTA CIVICA
65 VERRONE	Turotti Marco	R	LISTA CIVICA
66 VIGLIANO BIELLESE	Sangalli Luca	N	LISTA CIVICA
67 VILLA DEL BOSCO	Peretti Giuseppe	R	LISTA CIVICA
68 VILLANOVA BIELLESE	Bosio Gianni	N	LISTA CIVICA
69 VIVERONE	Monti Giulio Michele Adolfo	R	LISTA CIVICA
70 ZIMONE	Sarasino Carlo Agostino	R	LISTA CIVICA
71 ZUBIENA	Verdoia Giancarlo	R	LISTA CIVICA
72 ZUMAGLIA	Fochesato Maria Alba	N	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009

I comuni al voto

Provincia di CUNEO

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
1 AISONNE	Degioanni Giovanni	N	LISTA CIVICA
2 <u>ALBA</u>	Rossetto Giuseppe	R	CEN-DES
3 ALBARETTO DELLA TORRE	Conterno Carlo	N	LISTA CIVICA
4 ARGENTERA	Giavelli Arnaldo	R	LISTA CIVICA
5 ARGUELLO	Adriano Riccardo	N	LISTA CIVICA
6 BAGNASCO	Carazzone Giuseppe	R	LISTA CIVICA
7 BALDISSERO D'ALBA	Gotta Torre Cinzia	N	LISTA CIVICA
8 BAROLO	Mazzocchi Walter	N	LISTA CIVICA
9 BATTIFOLLO	Canavese Claudio	N	LISTA CIVICA
10 BEINETTE	Picollo Renato	N	LISTA CIVICA
11 BELLINO	Richard Guglielmo	N	LISTA CIVICA
12 BELVEDERE LANGHE	Revelli Gualtiero	N	LISTA CIVICA
13 BERNEZZO	Chesta Elio Michele Pietro	N	LISTA CIVICA
14 BONVICINO	Barbero Alessandro	R	LISTA CIVICA
15 BORGOMALE	Antonioti Massimo	N	LISTA CIVICA
16 BOSIA	Vola Flavio	N	LISTA CIVICA
17 BOSSOLASCO	Manzone Luigi	N	LISTA CIVICA
18 BOVES	Pellegrino Riccardo Domenico	R	LISTA CIVICA
19 <u>BRA</u>	Scimone Camillo	N	CEN-DES
20 BRIAGLIA	Battaglia Giuseppe	R	LISTA CIVICA
21 BRIGA ALTA* (Ultime elez. 2006)	<i>Pastorelli Mauro</i>		<i>Vice sindaco</i>
22 BRONDELLO	Perotto Dora	N	RINNOVAMENTO
23 BROSSASCO	Beoletto Bartolomeo	N	LISTA CIVICA
24 BUSCA	Gosso Luca	N	LISTA CIVICA
25 CAMERANA	Boazzo Andrea	R	LISTA CIVICA
26 CAMO	Pansi Pier Angelo	N	LISTA CIVICA
27 CANALE	Beoletto Silvio	N	LISTA CIVICA
28 CANOSIO	Petrocco Aldo	N	LISTA CIVICA
29 CARAGLIO	Blesio Aurelio	R	LISTA CIVICA
30 CARAMAGNA PIEMONTE	Emanuel Giovanni Pietro	N	LISTA CIVICA
31 CARDE'	Miglio Sebastiano	R	LISTA CIVICA
32 CARTIGNANO	Fina Giovanni Costanzo	R	LISTA CIVICA
33 CASTAGNITO	Becchis Vezza Anna	R	LISTA CIVICA
34 CASTELLAR	Ruatta Giuliano Carlo	N	LISTA CIVICA
35 CASTELLETTO STURA	Lombardo Elio	N	LISTA CIVICA
36 CASTELLETTO UZZONE	Molinari Annamaria	N	LISTA CIVICA
37 CASTELLINALDO	Costa Roberto Teobaldo	N	LISTA CIVICA
38 CASTELLINO TANARO	Roà Bruno	N	LISTA CIVICA
39 CASTELNUOVO DI CEVA	Rebuffo Luigi	N	LISTA CIVICA
40 CASTIGLIONE FALLETTO	Fazio Gianpiero	N	LISTA CIVICA
41 CASTINO	Paroldo Enrico	R	ORIZZONTI NUOVI
42 CAVALLERLEONE	Bongiovanni Giovanni	R	LISTA CIVICA
43 CELLE DI MACRA	Cucchietti Marco	N	LISTA CIVICA
44 CENTALLO	Panero Antonio	N	LISTA CIVICA
45 CERESOLE ALBA	Lovera Bruno	N	LISTA CIVICA
46 CERRETO DELLE LANGHE	Pace Silvio	N	LISTA CIVICA
47 CERVASCA	Ponso Tullio	N	LISTA CIVICA
48 CERVERE	Graglia Francesco	N	LISTA CIVICA
49 CEVA	Alciati Davide	N	LISTA CIVICA
50 CHERASCO	Ghigo Pier Luigi	N	LISTA CIVICA
51 CHIUSA DI PESIO	Mucciarelli Riccardo	N	LISTA CIVICA
52 CIGLIE'	Sciolla Giovanni	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
53 CLAVESANA	Terreno Bruno	N	LISTA CIVICA
54 CORNELIANO D'ALBA	Balbo Alessandra	N	LISTA CIVICA
55 CRAVANZANA	Robaldo Marco	N	LISTA CIVICA
56 DOGLIANI	Gallo Clemente	N	LISTA CIVICA
57 DRONERO	Biglione Giovanni	N	LISTA CIVICA
58 ENVIE	Ribotta Andrea	N	LISTA CIVICA
59 FARIGLIANO	Tavella Giancarlo	N	LISTA CIVICA
60 FAULE	Alemanno Giovanni	N	LISTA CIVICA
61 FOSSANO	Balocco Francesco	N	CEN-SIN
62 FRABOSA SOTTANA	Blengini Pietro	R	LISTA CIVICA
63 GAIOLA	Bruno Alessia	N	LISTA CIVICA
64 GAMBASCA	Barra Alfredo	N	LISTA CIVICA
65 GARESSIO	Anfosso ved.Albarelo Valeria	N	LISTA CIVICA
66 GENOLA	Aimetta Piermarco	N	LISTA CIVICA
67 GORZEGNO	Balocco Aldo	N	LISTA CIVICA
68 GOTTASECCA	Manfredi Adriano	N	LISTA CIVICA
69 GOVONE	Novara Giampiero	N	LISTA CIVICA
70 GUARENE	Boffa Carla	N	LISTA CIVICA
71 IGLIANO	Gonella Tiziano	N	LISTA CIVICA
72 ISASCA	Forniglia Roberto Giovanni L.	N	LISTA CIVICA
73 LAGNASCO	Mana Bruno	N	LISTA CIVICA
74 LA MORRA	Bosco Matteo	N	LISTA CIVICA
75 LEQUIO BERRIA	Adriano Davide	N	LISTA CIVICA
76 LESEGNO	Balocco Davide	N	LISTA CIVICA
77 LEVICE	Taretto Ernesto	N	LISTA CIVICA
78 LIMONE PIEMONTE	Clerico Domenico	R	LISTA CIVICA
79 LISIO	Bracco Aldo	N	LISTA CIVICA
80 MACRA	Totino Teresa	N	LISTA CIVICA
81 MAGLIANO ALFIERI	Carosso Luigi	N	LISTA CIVICA
82 MAGLIANO ALPI	Belgrano Edoardo	N	LISTA CIVICA
83 MANGO	Stupino Silvio	N	LISTA CIVICA
84 MANTA	Giusiano Angelo	N	LISTA CIVICA
85 MARENE	Pelissero Edoardo Giuseppe	N	LISTA CIVICA
86 MARGARITA	Meineri Stefano Giuseppe	N	LISTA CIVICA
87 MARMORA	Ponzo Emanuele	N	LISTA CIVICA
88 MARSAGLIA	Quaglia Marco	N	LISTA CIVICA
89 MOIOLA	Girodengo Flavio	N	ORIZZONTI NUOVI
90 MOMBARCARO	Braida Aldo	R	LISTA CIVICA
91 MOMBASIGLIO	Salvatico Ivano	N	LISTA CIVICA
92 MONASTEROLO CASOTTO	Bertone Giuseppe Livio	N	LISTA CIVICA
93 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	Raspo Andrea Sebastiano	N	LISTA CIVICA
94 MONCHIERO	Bottino Giovanni	N	LISTA CIVICA
95 MONESIGLIO	Torcello Paolo	R	LISTA CIVICA
96 MONFORTE D'ALBA	Borgogno Bartolomeo	N	LISTA CIVICA
97 MONTA'	Valsania Silvano	N	LISTA CIVICA
98 MONTALDO DI MONDOVI'	Dho Angelo Luigi Maria	N	LISTA CIVICA
99 MONTALDO ROERO	Giacone Luigi	N	LISTA CIVICA
100 MONTANERA	Masera Tommaso	R	LISTA CIVICA
101 MONTELUPO ALBESE	Berchialla Luigi	N	LISTA CIVICA
102 MONTEMALE DI CUNEO	Virano Oscar	N	LISTA CIVICA
103 MONTEU ROERO	Brezzo Giuseppe	N	LISTA CIVICA
104 MONTEZEMOLO	Taramazzo Giuseppe	N	LISTA CIVICA
105 MONTICELLO D'ALBA	Chiesa Valerio	N	LISTA CIVICA
106 MORETTA	Prat Enrico	N	LISTA CIVICA
107 MURAZZANO	Manfredi Giorgio Giuseppe	R	LISTA CIVICA
108 NEIVE	Ferro Luigi	N	LISTA CIVICA
109 NEVIGLIE	Sarotto Roberto	N	LISTA CIVICA
110 NIELLA BELBO	Giacosa Germano	N	LISTA CIVICA
111 NIELLA TANARO	Benedetto Angelo	R	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
112 NOVELLO	Alessandria Silvio	N	LISTA CIVICA
113 NUCETTO	Debernocchi Ivo	N	LISTA CIVICA
114 ORMEA	Seno Massimo	N	LISTA CIVICA
115 OSTANA	Lombardo Giacomo	N	LISTA CIVICA
116 PAESANA	Anselmo Mario	N	LISTA CIVICA
117 PAGNO	Donalisio Gabriele	N	LISTA CIVICA
118 PAMPARATO	Balbo Giovanni	N	LISTA CIVICA
119 PAROLDO	Muratore Liliana	N	LISTA CIVICA
120 PERLETTO	Truffa Valter	N	ORIZZONTI NUOVI
121 PERLO	Rossotti Simona	N	LISTA CIVICA
122 PIANFEI	Marabotto Spirito	N	LISTA CIVICA
123 PIASCO	Bergjotti Mauro	N	LISTA CIVICA
124 PIETRAPORZIO	Bottero Paolo	R	LISTA CIVICA
125 PIOBESI D'ALBA	Gallo Pier Carlo	N	LISTA CIVICA
126 PIOZZO	Bottero Adriano	N	RINNOVAMENTO
127 POCAPAGLIA	Maunero Lorenzo	N	LISTA CIVICA
128 POLONGHERA	Cassio Piero	N	LISTA CIVICA
129 PRADLEVES	Simondi Fiore	N	LISTA CIVICA
130 PRIOCCA	Squillario Bartolomeo	N	LISTA CIVICA
131 PRIOLA	Castagnino Sandro	N	LISTA CIVICA
132 REVELLO	Fino Egidio Umberto	N	LISTA CIVICA
133 RIFREDDO	Martino Luca	N	LISTA CIVICA
134 RITTANA	Fantino Italo	N	LISTA CIVICA
135 ROASCIO	Rebora Paola	N	LISTA CIVICA
136 ROBILANTE	Campana Claudio	N	LISTA CIVICA
137 ROBURENT	Vallepiano Bruno	N	LISTA CIVICA
138 ROCCABRUNA	Acchiardi Livio	R	LISTA CIVICA
139 ROCCA CIGLIE'	Odello Andrea	N	LISTA CIVICA
140 ROCCA DE BALDI	Aimo Stefano	R	LISTA CIVICA
141 ROCCASPARVERA	Viale Ilda	N	LISTA CIVICA
142 ROCCAIONE	Girauda Arnaldo	N	LISTA CIVICA
143 ROCCHETTA BELBO	Birello Alberto	N	LISTA CIVICA
144 RODDINO	Corino Giovanni	R	LISTA CIVICA
145 RODELLO	Bonino Giovanni	N	LISTA CIVICA
146 ROSSANA	Carpani Marco	N	LISTA CIVICA
147 RUFFIA	Boaglio Giampiero	N	LISTA CIVICA
148 SALE DELLE LANGHE	Ferrero Marco	N	LISTA CIVICA
149 SALE SAN GIOVANNI	Filippi Luigi Carlo	N	LISTA CIVICA
150 SALICETO	Pregliasco Enrico	N	ORIZZONTI NUOVI
151 <u>SALUZZO</u>	Allemano Paolo	N	CEN-SIN
152 SAN BENEDETTO BELBO	Corsini Giuseppe	N	LISTA CIVICA
153 SAN DAMIANO MACRA	Garnero Michele	N	LISTA CIVICA
154 SANFRE'	Petiti Bruno	N	LISTA CIVICA
155 SANFRONT	Ferrato Silvio	N	LISTA CIVICA
156 SAN MICHELE MONDOVI'	Ruffa Fulvio	N	LISTA CIVICA
157 SANT'ALBANO STURA	Audetto Giuseppe	N	LISTA CIVICA
158 SANTA VITTORIA D'ALBA	Manoni Marzia	N	LISTA CIVICA
159 SANTO STEFANO ROERO	Maiolo Renato	N	LISTA CIVICA
160 <u>SAVIGLIANO</u>	Comina Aldo	N	CEN-SIN
161 SCARNELLO	Borgna Ivo	N	LISTA CIVICA
162 SCARNAFIGI	Lovera Mario	N	LISTA CIVICA
163 SERRALUNGA D'ALBA	Cabases Cabases Nicolas	R	LISTA CIVICA
164 SERRAVALLE LANGHE	Oddo Giovanni	N	LISTA CIVICA
165 SINIO	Amedeo Pier Marco	N	LISTA CIVICA
166 SOMANO	Paolazzo Claudio	N	LISTA CIVICA
167 SOMMARIVA DEL BOSCO	Pedussia Andrea	N	LISTA CIVICA
168 SOMMARIVA PERNO	Bertolusso Mario	N	LISTA CIVICA
169 STROPPO	Raina Pier Antonio	N	LISTA CIVICA
170 TARANTASCA	Giordano Bruna	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
171 TORRE BORMIDA	Ranuschio Roberto	N	LISTA CIVICA
172 TORRE MONDOVI'	Breida Angelo	R	LISTA CIVICA
173 TORRE SAN GIORGIO	Monge Mario Franco	N	LISTA CIVICA
174 TORRESINA	Ricca Celestino	N	LISTA CIVICA
175 TREZZO TINELLA	Viazzi Mario	N	LISTA CIVICA
176 TRINITA'	Zucco in Brondino Ernesta	R	LISTA CIVICA
177 VALGRANA	Brondetta Adriano	R	LISTA CIVICA
178 VALLORiate	Berardengo Mario	N	LISTA CIVICA
179 VALMALA	Moi Giuseppe	N	LISTA CIVICA
180 VENASCA	Ballatore Dario	R	LISTA CIVICA
181 VERDUNO	Fortino Ignazio	N	LISTA CIVICA
182 VERZUOLO	Marengo Gianfranco	N	LISTA CIVICA
183 VEZZA D'ALBA	Costa Gian Piero	N	LISTA CIVICA
184 VICOFORTE	Gasco Gian Pietro	N	LISTA CIVICA
185 VIGNOLO	Girauda Roberto	N	LISTA CIVICA
186 VILLAFALLETTO	Piana Ilio	N	LISTA CIVICA
187 VILLANOVA SOLARO	Brunetti Secondo	N	LISTA CIVICA
188 VILLAR SAN COSTANZO	Margaria Bruno	N	LISTA CIVICA
189 VIOLA	Rossi Paolo	N	LISTA CIVICA
190 VOTTIGNASCO	Mondino Ezio Giovanni M.	R	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009

I comuni al voto

Provincia di NOVARA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
1 AGRATE CONTURBIA	Julita Remo Romolo	N	LISTA CIVICA
2 ARMENO	Mariotti Werther	N	LISTA CIVICA
3 BARENGO	Novarina Gianfranco	N	LISTA CIVICA
4 BELLINZAGO NOVARESE	Bovio Mariella	N	LISTA CIVICA
5 BIANDRATE	Zanaria Alessandra	N	LISTA CIVICA
6 BOCA	Mora Mirko	N	LISTA CIVICA
7 BOLZANO NOVARESE	Frattini Carlo	N	LISTA CIVICA
8 BORGOLAVEZZARO	Rampi Elisabetta	N	LISTA CIVICA
9 BRIGA NOVARESE	Bellosta in Allegra Rosanna E.	N	LISTA CIVICA
10 BRIONA	Tornaco Giancarlo	R	LISTA CIVICA
11 CALTIGNAGA	Mercalli Antonio	N	LISTA CIVICA
12 CAMERI	Crespi Maria Luisa	N	LISTA CIVICA
13 CARPIGNANO SESIA	Bonenti Giacomo	N	LISTA CIVICA
14 CASALBELTRAME	Peveroni Teresa	N	LISTA CIVICA
15 CASALINO	Ferrari Sergio	N	LISTA CIVICA
16 CASTELLAZZO NOVARESE	Rossini Claudio	R	LISTA CIVICA
17 CASTELLETTO SOPRA TICINO	Viale Francesco	R	LISTA CIVICA
18 CAVAGLIETTO	Gnappa Tiziano	N	LISTA CIVICA
19 CAVALLIRIO	Ioppa Alessio	N	LISTA CIVICA
20 CERANO	Quaglia Gaetano	N	LISTA CIVICA
21 COLAZZA	Sbalzarini in Tagini Ileana	N	LISTA CIVICA
22 CRESSA	Zabarini Luigi	N	LISTA CIVICA
23 CUREGGIO	Zaninetti Giuseppina	R	LISTA CIVICA
24 DORMELLETTO	Mora Clemente Vincenzo	R	LISTA CIVICA
25 FARA NOVARESE	Spagnolini Marino	R	LISTA CIVICA
26 FONTANETO D'AGOGNA	Fontaneto Adriano	N	LISTA CIVICA
27 GALLIATE	Boccaro Arturo	R	CEN-SIN(LS.CIVICHE)
28 GARBAGNA NOVARESE	Milanesi Davide	N	LISTA CIVICA
29 GARGALLO	Gattoni Giampaolo	N	LISTA CIVICA
30 GATTICO	<i>Zonca Andrea</i>		<i>Vice sindaco</i>
31 GHEMME	Enoch Gianpiero	N	LISTA CIVICA
32 GOZZANO	Signorelli Giuseppe	N	LISTA CIVICA
33 GRIGNASCO	Vinzio Claudia	N	LISTA CIVICA
34 LANDIONA	Valmacco in Schena Cristiana	N	LISTA CIVICA
35 LESA	Grignoli Roberto	N	LISTA CIVICA
36 MANDELLO VITTA	Pastore Aldo	N	LISTA CIVICA
37 MARANO TICINO	Imarisio Anna Maria	N	LISTA CIVICA
38 MASSINO VISCONTI	Airoldi Antonio	N	LISTA CIVICA
39 MEINA	Donderi Marcelli Pietro Mario	R	LISTA CIVICA
40 MOMO	Dellavalle in Morelli Giuliana	R	LISTA CIVICA
41 NIBBIOLA	Rocchetti Vincenzo	N	LISTA CIVICA
42 OLEGGIO	Ferrara Elena	N	LISTA CIVICA
43 OLEGGIO CASTELLO	Pedroli Giorgio Gaetano Giovanni	N	LISTA CIVICA
44 ORTA SAN GIULIO	Cusinato Stefano	N	LISTA CIVICA
45 PARUZZARO	Tettoni Ettore	N	LISTA CIVICA
46 PELLA	Ferlaino Nello Francesco	N	LISTA CIVICA
47 PISANO	Cristina Gian Luigi	N	LISTA CIVICA
48 POGNO	Simonotti Gianluca	N	LISTA CIVICA
49 PRATO SESIA	Rossi Simonetta	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
50 RECETTO	Bertone Enrico	N	LISTA CIVICA
51 ROMAGNANO SESIA	Bacchetta Carlo	N	LISTA CIVICA
52 ROMENTINO	Rosati Cornelio	N	LISTA CIVICA
53 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Neve Franco	R	UNIONE DEM.
54 SAN PIETRO MOSEZZO	Degregori Mauro	N	LISTA CIVICA
55 SILLAVENGO	Zanetta Ivo	N	LISTA CIVICA
56 SIZZANO	Vercelloni Stefano	N	LISTA CIVICA
57 SOZZAGO	Fossati Franco	N	LISTA CIVICA
58 TERDOBBIAE	Ferrari Lodovica	N	LISTA CIVICA
59 TORNACO	Cremona Giuseppe	N	LISTA CIVICA
60 VAPRIO D'AGOGNA	Bellogini Maria	N	LISTA CIVICA
61 VERUNO	Pastore Gualtiero	N	LISTA CIVICA
62 VESPOLATE	Dosdegani Riccardo	R	LISTA CIVICA
63 VICOLUNGO	Salvo Giuseppe	N	LISTA CIVICA
64 VINZAGLIO	Paderno Gian Mauro	N	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009

I comuni al voto

Provincia di TORINO

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
1 AGLIE'	Giovanni Battista	N	LISTA CIVICA
2 AIRASCA	Clemente Michele	N	LISTA CIVICA
3 ALA DI STURA	Alasonatti Gianpiero	N	LA SVOLTA
4 ALICE SUPERIORE	Minellono Remo	R	LISTA CIVICA
5 ALMESE	Gonella Bruno	N	LISTA CIVICA
6 ALPETTE	Giachino Pietro Graziano	N	LISTA CIVICA
7 ANDEZENO	Nosengo Emanuelita	N	LISTA CIVICA
8 ANDRATE	Roffino Giulio	N	LISTA CIVICA
9 ARIGNANO	Ferrero Enzo	N	LISTA CIVICA
10 AZEGLIO	Santina Angiolino	N	LISTA CIVICA
11 BALDISSERO CANAVESE	Troia Cionin Domenico	R	LISTA CIVICA
12 BALME	Castagneri Giovanni Battista	R	LISTA CIVICA
13 BANCHETTE	Cieol Maurizio	N	LISTA CIVICA
14 BARBANIA	Drovetti Giovanni Battista	N	LISTA CIVICA
15 BARONE CANAVESE	Bogetti Sergio gregorio	N	LISTA CIVICA
16 <u>BEINASCO</u>	Giuffrida Gilberto	R	CEN-SIN
17 BOBBIO PELLICE	Berton Giusepp	N	LISTA CIVICA
18 BORGARO TORINESE	Barrea Vincenzo	N	LISTA CIVICA
19 BORGIALLO	Carnello Francesca	R	LISTA CIVICA
20 BORGOFRANCO D'IVREA	Baruzzi Vincenzo	N	LISTA CIVICA
21 BORGONE SUSA	Pognant Simona	N	LISTA CIVICA
22 BOSCONERO	Pen Fabrizio	N	LISTA CIVICA
23 BRANDIZZO	Pastore Enrico	N	CEN-SIN(LS.CIVICHE)
24 BRICHERASIO	Bosio Luigi	R	LISTA CIVICA
25 BROZOLO	Bongiovanni Sergio	N	LISTA CIVICA
26 BRUINO	Appiano Andrea	N	CEN-SIN(CONTR.UFF.)
27 BRUZOLO	Richiero Mario	N	LISTA CIVICA
28 BURIASCO	Armando Romano	N	LISTA CIVICA
29 BUROLO	Cresto Piergiuseppe	N	LISTA CIVICA
30 BUSANO	Matteis Eugenio	N	LISTA CIVICA
31 BUSSOLENO	Joannas Giuseppe	N	CEN-SIN(LS.CIVICHE)
32 BUTTIGLIERA ALTA	Ruzzola Paolo	N	LISTA CIVICA
33 CAFASSE	Prelini Giorgio	R	LISTA CIVICA
34 CALUSO	Suriani Marco	N	LISTA CIVICA
35 CAMPIGLIONE-FENILE	Cordero Riccardo	N	LISTA CIVICA
36 CANDIA CANAVESE	Nuccio Giovanni	N	LISTA CIVICA
37 CANDIOLO	<i>Terracciano Maria Pia</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
38 CANISCHIO	Donna Dario	R	LISTA CIVICA
39 CANTALUPA	Picco Giovanni	N	LISTA CIVICA
40 CAPRIE	Torasso Gian Andrea	N	LISTA CIVICA
41 CAREMA	Aldighieri Giovanni	N	LISTA CIVICA
42 CASALBORGONE	Chiapino Franca	N	LISTA CIVICA
43 CASELETTE	Dogliotti Sandro	N	LISTA CIVICA
44 CASTAGNETO PO	Borca Danilo	N	LISTA CIVICA
45 CASTAGNOLE PIEMONTE	Ferrero Costanzo	N	LISTA CIVICA
46 CASTIGLIONE TORINESE	Cha Marina Onorina	N	LISTA CIVICA
47 CAVAGNOLO	Sampò Franco Giovanni	N	LISTA CIVICA
48 CAVOUR	<i>Ventrice Claudio</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
49 CERCENASCO	Dealessandri Germano	N	LISTA CIVICA
50 CERESOLE REALE	Bruno Mattiet Renzo	N	LISTA CIVICA
51 CESANA TORINESE	Serra Roberto	R	LISTA CIVICA
52 CHIANOCCO	Russo Mauro	N	DEMOCR.PROGRESSO
53 CHIAVERANO	Tonino Giancarlo	N	LISTA CIVICA
54 <u>CHIERI</u>	Gay Agostino	R	CEN-SIN

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
55 CHIESANUOVA	Michetti Dante	N	LISTA CIVICA
56 CHIOMONTE	Pinard Renzo Augusto	N	LISTA CIVICA
57 CHIUSA DI SAN MICHELE	Usseglio Domenico	N	LISTA CIVICA
58 CICONIO	Melis Pier Franco	R	LISTA CIVICA
59 CINTANO	Giovando Antonio	N	RINNOVAMENTO
60 CINZANO	Peci Federico	N	LISTA CIVICA
61 COASSOLO TORINESE	Musso Franco	N	LISTA CIVICA
62 COAZZE	Allais Paolo	N	LISTA CIVICA
63 <u>COLLEGNO</u>	Accossato Silvana	N	CEN-SIN
64 COLLERETTO CASTELNUOVO	Carlevato Marina	N	LISTA CIVICA
65 COLLERETTO GIACOSA	Pricco Marcello	N	LISTA CIVICA
66 CONDOVE	Debernardi Barbara	N	LISTA CIVICA
67 CORIO	Monaco Laura	R	LISTA CIVICA
68 COSSANO CANAVESE	Gianotti Giovanni Stefano	N	LISTA CIVICA
69 DRUENTO	Vietti Carlo	N	CEN-SIN(LS.CIVICHE)
70 EXILLES	<i>Petrera Giuseppe</i>		<i>Vice sindaco</i>
71 FIORANO CANAVESE	Zagami Salvatore Assunto	R	LISTA CIVICA
72 FOGLIZZO	Reinero Tiziana	N	LISTA CIVICA
73 FORNO CANAVESE	Mondino Cesare	N	LISTA CIVICA
74 FRONT	Bianco Claudio	N	LISTA CIVICA
75 FROSSASCO	Francia Silvano	N	LISTA CIVICA
76 GARZIGLIANA	Coalova Piergiorgio	N	LISTA CIVICA
77 GASSINO TORINESE	Varetto Maria Carla	R	LISTA CIVICA
78 GIAGLIONE	Plano Milena	N	LISTA CIVICA
79 GIAVENO	Ruffino Daniela	N	LISTA CIVICA
80 GIVOLETTO	Altilia Carlo	N	LISTA CIVICA
81 GROSCAVALLO	Giacomelli Giuseppe	N	LISTA CIVICA
82 GROSSO	Giachetti Carlo	N	LISTA CIVICA
83 INGRIA	Bianco Levrin Mauro E.	N	LISTA CIVICA
84 INVERSO PINASCA	Coucourde Andrea	R	LISTA CIVICA
85 ISSIGLIO	Olivieri Ottavio	N	LISTA CIVICA
86 LA CASSA	Amateis Claudio	N	LISTA CIVICA
87 LESSOLO	Sicheri Franco	N	LISTA CIVICA
88 LEVONE	Giacoletto Maurizio	N	LISTA CIVICA
89 LOCANA	Bruno Mattiet Giovanni	N	LISTA CIVICA
90 LOMBARDORE	Bili Diego Maria	R	LISTA CIVICA
91 LOMBRIASCO	Ferrero Sergio	R	LISTA CIVICA
92 LORANZE'	Marchiori Claudio	R	LISTA CIVICA
93 LUGNACCO	Perassa Giovanni	N	LISTA CIVICA
94 LUSERNA SAN GIOVANNI	Bruera Livio	N	LISTA CIVICA
95 LUSERNETTA	Mauro Roberto	N	LISTA CIVICA
96 LUSIGLIE'	Toscana Ezio	N	LISTA CIVICA
97 MACELLO	Bonetto Bruno	N	LISTA CIVICA
98 MAGLIONE	Causone Pier Franco	R	LISTA CIVICA
99 MARENTINO	Cochis GianLuigi	N	LISTA CIVICA
100 MATTIE	Bellando Cesare	R	LISTA CIVICA
101 MAZZE'	Comerro Teresio	N	LISTA CIVICA
102 MEANA DI SUSA	Perotto Mario Virginio	R	LISTA CIVICA
103 MERCENASCO	Vesco Giuseppe	N	LISTA CIVICA
104 MEUGLIANO	Gaido Giuseppe	N	LISTA CIVICA
105 MEZZENILE	Grappolo Roberto	N	LISTA CIVICA
106 MONASTERO DI LANZO	Ferrogliola Nicola	N	LISTA CIVICA
107 MONCENISIO	Perottino Vittorio	N	LISTA CIVICA
108 MONTALTO DORA	Galletto Renzo	N	LISTA CIVICA
109 MONTANARO* (ultime elez. 2007)	<i>Dosio Roberto</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
110 MORIONDO TORINESE	Vergnano Giovanni	R	LISTA CIVICA
111 <u>NICHELINO</u>	Catizone Giuseppe	N	CEN-SIN
112 NOLE	Viano Roberto	N	LISTA CIVICA
113 NOMAGLIO	Cresto Miseroglio	N	LISTA CIVICA
114 NONE	Simeone Maria Luigia	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
115 NOVALESA	Rivetti Ezio Cesare	N	LISTA CIVICA
116 OGLIANICO	Freddi Onorino Nardino	N	LISTA CIVICA
117 OSASCO	Bianco Silvani	N	LISTA CIVICA
118 OULX	Cassi Mauro	N	LISTA CIVICA
119 PALAZZO CANAVESE	Prelle Amanda	N	LISTA CIVICA
120 PANCALIERI	Gamma Fiorenzo	N	LISTA CIVICA
121 PAVAROLO	Bossi Sergio	N	LISTA CIVICA
122 PAVONE CANAVESE	<i>Coviello Elena</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
123 PECCO	Mabritto Ivo	R	LISTA CIVICA
124 PECETTO TORINESE	Miranti Agostino Giuseppe	R	LISTA CIVICA
125 PEROSA ARGENTINA	Laurenti Giovanni	R	LISTA CIVICA
126 PERRERO	Ghigo Alma Margherita	N	LISTA CIVICA
127 PESSINETTO	Geninatti Chiolero Celestino	R	LISTA CIVICA
128 PINASCA	Bonino Igor Alessandro	N	LISTA CIVICA
129 PIOBESI TORINESE	Bussano Fulvio	R	LISTA CIVICA
130 <u>PIOSSASCO</u>	Oliviero Laura	R	CEN-SIN
131 PISCINA	Basso Edda	N	LISTA CIVICA
132 PIVERONE	Favaro Benito	N	LISTA CIVICA
133 POIRINO	Tamagnone Sergio	N	LISTA CIVICA
134 POMARETTO	Coutandin Elio Giuseppe	N	LISTA CIVICA
135 PRAGELATO	Marin Valter	R	LISTA CIVICA
136 PRALI	Agli Sandra Loredana	N	LISTA CIVICA
137 PRALORMO	Allemandi Bruna	N	LISTA CIVICA
138 PRAMOLLO	Borgarello Andrea Maria	N	LISTA CIVICA
139 PRAROSTINO	Mauro Mario	N	LISTA CIVICA
140 PRASCORSANO	Beccari Marcello	N	LISTA CIVICA
141 PRATIGLIONE	Coppo Angelo	N	LISTA CIVICA
142 QUAGLIUZZO	Ferraro Domenico	N	LISTA CIVICA
143 QUASSOLO	Parisio Elena Irma	N	LISTA CIVICA
144 QUINCINETTO	Bernabè Fabrizio Ivano	R	LISTA CIVICA
145 REANO	Troielli Piero	N	LISTA CIVICA
146 RIBORDONE	Cresto Ferrino Sabrina	R	LISTA CIVICA
147 RIVA PRESSO CHIERI	Gillio Lodovico	N	LISTA CIVICA
148 RIVARA	Riorda Silvio Domenico G.	N	LISTA CIVICA
149 RIVAROSSA	Vallero Gianluca	N	LISTA CIVICA
150 <u>RIVOLI</u>	Tallone Guido	N	CEN-SIN
151 ROBASSOMERO	Pagliarani Mauro	N	LISTA CIVICA
152 ROCCA CANAVESE	Lajolo Giovanni	R	LISTA CIVICA
153 ROLETTO	Tiranti Maurizio	R	LISTA CIVICA
154 ROMANO CANAVESE	Conto Antonio Francesco M.	N	LISTA CIVICA
155 RONDISSONE	Lomater Franco	N	LISTA CIVICA
156 RORA'	Rivoira Adolfo Bartolomeo	N	LISTA CIVICA
157 RUBIANA	Borletto Michele	R	LISTA CIVICA
158 RUEGLIO	Perotto Diego Pierfederico	R	LISTA CIVICA
159 SALASSA	Ansinello Giuseppe Jarno	N	LISTA CIVICA
160 SALBERTRAND	Biolati Piero	N	LISTA CIVICA
161 SALERANO CANAVESE	Ottino Elio	R	LISTA CIVICA
162 SALZA DI PINEROLO	Sanmartino Franco	N	LISTA CIVICA
163 SAN BENIGNIO CANAVESE	Focilla Alberto	R	LISTA CIVICA
164 SAN CARLO CANAVESE	Chiaudano Eligio Mario S.	N	LISTA CIVICA
165 SAN COLOMBANO BELMONTE	Arcesto Walter	N	LISTA CIVICA
166 SAN DIDERO	Bellone Loredana	N	LISTA CIVICA
167 SAN FRANCESCO AL CAMPO	Martinetto Deni Francesco	R	LISTA CIVICA
168 SANGANO	Ugues Agnese	R	LISTA CIVICA
169 SAN GERMANO CHISONE	Bounous Clara	R	LISTA CIVICA
170 SAN GILLIO	Cavallero Stefano	N	LISTA CIVICA
171 SAN GIORGIO CANAVESE	Arri Guido Massimo	N	LISTA CIVICA
172 SAN GIORIO DI SUSÀ	Richard garnero Luigi	N	LISTA CIVICA
173 SAN GIUSTO CANAVESE	Boggio Giosi Teresa	N	LISTA CIVICA
174 SAN MARTINO CANAVESE	Foghino Domenico G.	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
175 SAN PIETRO VAL LEMINA	Berger Nino	N	LISTA CIVICA
176 SAN PONSO	Moretto Ornella	N	LISTA CIVICA
177 SAN RAFFAELE CIMENA	Casale Franco	N	LISTA CIVICA
178 SAN SEBASTIANO DA PO	Cunetta Paolina	N	LISTA CIVICA
179 SAN SECONDO DI PINEROLO	Cozzo Paolo	N	LISTA CIVICA
180 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Allegro Bruno	N	CEN-SIN(LS:CIVICHE)
181 SANT'ANTONINO DI SUSA	Ferrentino Antonio	N	LISTA CIVICA
182 SAUZE DI CESANA	Strazzabosco Erwin	N	LISTA CIVICA
183 SAUZE D'OULX* (ultime elezioni 2005)	<i>Parente Gianfranco</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
184 SCALENGHE	Garis Bruno	N	LISTA CIVICA
185 SCIOLZE	Costelli Franco	N	LISTA CIVICA
186 SESTRIERE	Colarelli Andrea Maria	N	LISTA CIVICA
187 <u>SETTIMO TORINESE</u>	Corgiat Loia Aldo	N	CEN-SIN
188 SETTIMO VITTONI	Peretto Mauro	N	LISTA CIVICA
189 SPARONE	Nugai Valentino	N	LISTA CIVICA
190 STRAMBINELLO	Caseiro Eralda	N	LISTA CIVICA
191 STRAMBINO	Beiletti Savino Modesto	N	LISTA CIVICA
192 SUSA	Plano Sandro	N	LISTA CIVICA
193 TAVAGNASCO	Vacchiero Salet Giovanni B.	N	LISTA CIVICA
194 TORRAZZA PIEMONTE	Gronchi Simonetta	N	LISTA CIVICA
195 TORRE PELLICE	Bertalot Claudio	N	LISTA CIVICA
196 TRAUSELLA	Bogolino Michelangelo	N	LISTA CIVICA
197 TRAVERSELLA	Zanni Giovanni	N	LISTA CIVICA
198 TRAVES	<i>Cappiello Teresa</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
199 USSEAUX	Sgarbanti Adriano	N	LISTA CIVICA
200 USSEGLIO	Perino Bert Domenico	N	LISTA CIVICA
201 VAIE	Gioberto Lionello	N	LISTA CIVICA
202 VAL DELLA TORRE	Burrelli Francesco	N	LISTA CIVICA
203 VALLO TORINESE	Bergero Graziano	N	LISTA CIVICA
204 VALGIOIE	Turello Giovanni Giuseppe	R	LISTA CIVICA
205 VALPRATO SOANA	Crosasso Silvano Edoardo	N	LISTA CIVICA
206 VARISELLA	Ossola Giuseppe	R	LISTA CIVICA
207 VAUDA CANAVESE	Chiadò Rana Bartolomeo	N	LISTA CIVICA
208 VENAUS	Durbiano Nilo	N	LISTA CIVICA
209 VEROLENGO	Rosso Maria Luisa	N	LISTA CIVICA
210 VERRUA SAVOIA	Ginevro Eldio	N	LISTA CIVICA
211 VESTIGNE'	Manfredo Luigi Domenico	N	LISTA CIVICA
212 VIALFRE'	Berno Giovanni	N	LISTA CIVICA
213 VICO CANAVESE	Cappelletto Giaginto Paolo	R	LISTA CIVICA
214 VIDRACCO	Nigro Antonio	R	LISTA CIVICA
215 VIGONE	Ambrosio Bernardino	R	LISTA CIVICA
216 VILLAFRANCA PIEMONTE	Bottano Agostino	N	LISTA CIVICA
217 VILLANOVA CANAVESE	Cuberli Luigi	N	LISTA CIVICA
218 VILLARBASSE	Cavigliasso Maria Giuseppina	N	LISTA CIVICA
219 VILLAR DORA	<i>Buffa Barbara</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
220 VILLAREGGIA	Debernardi Mario	N	UNIONE DEM.
221 VILLAR FOCCHIARDO	Franco Luigi	N	LISTA CIVICA
222 VILLAR PELLICE	Frache Bruna	R	LISTA CIVICA
223 VILLAR PEROSA	Costantino Claudio	N	CEN-SIN(LS.CIVICHE)
224 VILLASTELLONE	Pollone Giovanni	R	LISTA CIVICA
225 VINOVO	Mairo Maria Teresa M.	N	CEN-SIN(LS.CIVICHE)
226 VISCHE	Pignochino Mario	N	LISTA CIVICA
227 VIU'	Gabriele Carlo	R	LISTA CIVICA
228 VOLVERA	Beltramino Attilio Vittorio	N	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per cause diverse dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009

I comuni al voto

Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R*	AREA POLITICA
1 ANTRONA SCHIERANCO	Borsotti Franco	N	LISTA CIVICA
2 ANZOLA D'OSSOLA	Peretti Margherita	N	LISTA CIVICA
3 ARIZZANO	Colpo Paolo	N	LISTA CIVICA
4 AROLA	Darioli Raimondo Giuseppe	N	LISTA CIVICA
5 AURANO	Brizio Loredana	R	LISTA CIVICA
6 BACENO	Costa Stefano	R	L.C.Orizzonti Nuovi
7 BANNIO ANZINO	Tonietti Guido	N	LISTA CIVICA
8 BAVENO	Zoppi Massimo	N	LISTA CIVICA
9 BEE	Airoldi Luigi	R	LISTA CIVICA
10 BEURA-CARDEZZA	Brocca Aldo Stefano	N	LISTA CIVICA
11 BOGNANCO	Valentini Mauro	N	LISTA CIVICA
12 BROVELLO-CARPUGNINO	Bono Giuseppe	N	LISTA CIVICA
13 CAMBIASCA* (ultime elez. 2005)	<i>Gaetano Losa</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
14 CANNERO RIVIERA	Bottacchi Maria Pia	N	LISTA CIVICA
15 CANNOBIO	Viviano Antonello	N	LISTA CIVICA
16 CAPREZZO	Meneguzzi Barbara	N	LISTA CIVICA
17 CASALE CORTE CERRO	Pizzi Claudio	N	LISTA CIVICA
18 CAVAGLIO-SPOCCIA	Polloli Vittorio	N	LISTA CIVICA
19 CEPPO MORELLI	Rainelli Gianfranco	N	LISTA CIVICA
20 COSSOGNO	Marchionini Silvia	N	LISTA CIVICA
21 CRAVEGGIA	Arrigoni Angelo	R	LISTA CIVICA
22 CRODO	Peverini Gianfranco	N	LISTA CIVICA
23 CURSOLO-ORASSO	Bergamaschi Giovanni	R	LISTA CIVICA
24 GERMAGNO	Rossetti Paolo	R	LISTA CIVICA
25 GHIFFA	Suman Roberto	N	LISTA CIVICA
26 GRAVELLONA TOCE	Di Titta in Coppa Anna	N	LISTA CIVICA
27 INTRAGNA	Morandi Massimo	N	LISTA CIVICA
28 LOREGLIA	Marchesa Grandi Paolo	N	LISTA CIVICA
29 MADONNA DEL SASSO	Alliata Chiara	N	UNIONE DEMOCR.
30 MALESCO	Cavalli Federico	R	LISTA CIVICA
31 MASERA	Bruno Michele	N	LISTA CIVICA
32 MASSIOLA	Albertini Renzo	N	LISTA CIVICA
33 MERGOZZO	Piralla Luciano	N	LISTA CIVICA
34 MIAZZINA	Viscardini Eugenio	N	LISTA CIVICA
35 MONTECRETESE	Tanferani Angelo	N	LISTA CIVICA
36 MONTESCHENO	Tori Elio	N	LISTA CIVICA
37 NONIO	Covini Mauro	N	LISTA CIVICA
38 OGGEBBIO	Polli Gisella Ferrari	N	LISTA CIVICA
39 ORNAVASSO	Longo Dorni Antonio	N	LISTA CIVICA
40 PALLANZENO	Blardone Gianpaolo	R	LISTA CIVICA
41 PIEDIMULERA	Bertoia Gian Mauro	N	LISTA CIVICA
42 PIEVE VERGONTE	Medali Maria Grazia	R	CEN-SIN
43 PREMENO	Lavorato Andrea	N	LISTA CIVICA
44 PREMIA	Martinetti Elio	N	LISTA CIVICA
45 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Monti Giuseppe	R	LISTA CIVICA
46 QUARNA SOPRA	Quaretta Augusto	N	LISTA CIVICA
47 RE	Locatelli Ivo	N	LISTA CIVICA
48 SAN BERNARDINO VERBANO	Lietta Giovanni	N	LISTA CIVICA
49 SANTA MARIA MAGGIORE	Bonardi Franco	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R*	AREA POLITICA
50 SEPPIANA	Barbetta Giordano	N	LISTA CIVICA
51 TOCENO	Bergamaschi Dario	N	LISTA CIVICA
52 TRONTANO	Cortella Filippo	N	LISTA CIVICA
53 VALSTRONA	Valentini Valentino	N	LISTA CIVICA
54 VANZONE CON SAN CARLO	Oberoffer Renato	N	LISTA CIVICA
55 VARZO	Cordoni Adriano Gerardo	N	LISTA CIVICA
56 <u>VERBANIA</u>	Zanotti Claudio	N	CEN-SIN
57 VIGANELLA	Midali Pierfranco	R	LISTA CIVICA
58 VIGNONE	Satta Giovanni	N	LISTA CIVICA
59 VILLETTE	Adorna Pierangelo	N	LISTA CIVICA
60 VOGOGNA	Zago Marco	N	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per cause diverse dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 - 7 GIUGNO 2009

I comuni al voto

Provincia di VERCELLI

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
1 ALICE CASTELLO	Petrino Vittorio	N	LISTA CIVICA
2 ASIGLIANO VERCELLESE	Chiocchetti Emilio	R	LISTA CIVICA
3 BIANZE* (ultime elez. 2006)	<i>Marangoni Maurizio</i>		<i>Vice sindaco</i>
4 BORGOSIA	Pianca Angelo	N	LISTA CIVICA
5 BORGIO VERCELLI	Filice Francesco	N	LISTA CIVICA
6 BREIA	Galli Attilio	R	LISTA CIVICA
7 BURONZO	Tovo Silvana	R	LISTA CIVICA
8 CAMPERTOGNO	Ferraris Marco	N	LISTA CIVICA
9 CARCOFORO	Sesone Marino	N	LISTA CIVICA
10 CARESANABLOT	Carena Enzo	N	LISTA CIVICA
11 CARISIO	Costanzo Claudio	N	LISTA CIVICA
12 CASANOVA ELVO	Gallina Giorgio	N	LISTA CIVICA
13 CELLIO	Giulini Mario	N	LISTA CIVICA
14 CERVATTO	Minaroli Patrizio	R	LISTA CIVICA
15 CIGLIANO	Corgnati Giovanni	N	LISTA CIVICA
16 COLLOBIANO	Berrone Fulvio	N	LISTA CIVICA
17 COSTANZANA	Guasco Gian Luigi	N	LISTA CIVICA
18 CRESCENTINO	<i>Icardi Giovanni</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
19 CROVA	Frola Carlo	N	LISTA CIVICA
20 DESANA	Graneri Renato	N	LISTA CIVICA
21 FOBELLO	Rietti Andrea	R	LISTA CIVICA
22 FORMIGLIANA	Ruffino Antonio	N	LISTA CIVICA
23 GHISLARENGO	Zanazzo Daniele	R	LISTA CIVICA
24 GUARDABOSONE	Zaninetti Claudio	N	LISTA CIVICA
25 LENTA	Abbagnano Angelo	R	LISTA CIVICA
26 LIGNANA	Perinotti Giovanni	N	LISTA CIVICA
27 LIVORNO FERRARIS	Masoero Renzo	N	LISTA CIVICA
28 MOLLIA	Carmellino Marilena	R	LISTA CIVICA
29 MONCRIVELLO	Carlino Giovanni	N	LISTA CIVICA
30 MOTTA DE' CONTI	Saviolo Francesco	N	LISTA CIVICA
31 OLCENENGO	Gaibazzi Ercole	N	LISTA CIVICA
32 OLDENICO	Francione Guido	N	LISTA CIVICA
33 PALAZZOLO VERCELLESE	Poy Maria Luisa	N	LISTA CIVICA
34 PERTENGO	Oppezzo Michele	N	LISTA CIVICA
35 PEZZANA	Treccate Giuseppe	N	LISTA CIVICA
36 PILA	Gilardi Germano	R	LISTA CIVICA
37 PIODE	Piccolomini Francesca Anna	N	LISTA CIVICA
38 QUARONA	Pagano Renato	N	LISTA CIVICA
39 RASSA	Tocchio Fabrizio	N	LISTA CIVICA
40 RIMA SAN GIUSEPPE	Bolongaro Pietro	N	LISTA CIVICA
41 RIMASCO	Bertolini Vittorio	N	LISTA CIVICA
42 RIVE	Manachino Gianfranco	N	LISTA CIVICA
43 ROASIO	Gianotti Ubaldo	N	LISTA CIVICA
44 RONSECCO	Gilardino Davide	N	LISTA CIVICA
45 ROSSA	De Dominici Gian Paolo	R	LISTA CIVICA
46 ROVASENDA	Del Mastro Giuseppe	R	LISTA CIVICA
47 SABBIA	Burla Diego	N	LISTA CIVICA
48 SALASCO	Campominosi Roberto	N	LISTA CIVICA
49 SALI VERCELLESE	Gabutti Emanuele	N	LISTA CIVICA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R	AREA POLITICA
50 SAN GIACOMO VERCELLESE	Riva Pier Carlo	R	LISTA CIVICA
51 SCOPA	<i>Daghetta Elena</i>		<i>Commissario Straordinario</i>
52 STROPPIANA	Piazza Vittorino	N	LISTA CIVICA
53 TRICERRO	Borgogna Ezio	N	LISTA CIVICA
54 TRINO* (ultime elez. 2007)	<i>Bianchetto Patrizia</i>		<i>Commissario Prefettizio</i>
55 VALDUGGIA	Zanetti Pier Carlo	N	LISTA CIVICA
56 <u>VERCELLI</u>	Corsaro Andrea	N	CEN-DES
57 VILLARBOIT	Onorato Paolo	R	Rinnovamento
58 VILLATA	Uga Pietro Umberto	N	LISTA CIVICA
59 VOCCA	Frigiolini Giovanni	N	LISTA CIVICA

* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale

** Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia

Le province al voto

Provincia	Presidente uscente	Partito	Data ultime elezioni
ALESSANDRIA	Filippi Paolo	Partito Democratico	12/06/2004
BIELLA	Scaramal Sergio	Partito Democratico	12/06/2004
CUNEO	Costa Raffaele	Forza Italia	12/06/2004
NOVARA	Vedovato Sergio	Partito Democratico	12/06/2004
TORINO	Saitta Antonio	Partito Democratico	12/06/2004
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Ravaioli Paolo	Partito Democratico	12/06/2004

N.B. La provincia di **Asti** ha rinnovato il consiglio provinciale nella tornata elettorale del 13/04/2008; prossima scadenza 2013

La provincia di **Vercelli** ha votato il 27/28 maggio 2007 ; prossima scadenza 2012

Vademecum per l'elettore

QUANDO SI VOTA

Sabato 6 giugno 2009

I seggi aprono alle ore 15.00 e chiudono alle ore 22.00

Domenica 7 giugno 2009

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 22.00

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, inizia subito lo scrutinio delle elezioni europee; il lunedì dalle ore 14.00 inizia lo scrutinio per le elezioni amministrative, dando la precedenza alle provinciali.

Per l'eventuale turno di ballottaggio si vota :

Domenica 21 giugno 2009

I seggi aprono alle ore 8.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 22 giugno 2009

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

PER COSA SI VOTA

In Piemonte si vota per rinnovare:

- 920 consigli comunali
(19 superiori ai 15.000 abitanti, di cui 3 capoluoghi di provincia – Biella, Verbania, Vercelli)
- 6 province
(Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola)

CHI HA DIRITTO AL VOTO

- Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.

- I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197.
La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali e deve contenere:
 - la cittadinanza
 - l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine
 - la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti
 - la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco)

In caso di candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 570/60, artt. 28 e 32:

- a) una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e successive modificazioni, è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della Legge 3 aprile 1999, n. 120, art. 13.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

IL SISTEMA ELETTORALE

Elezione del sindaco e del consiglio comunale

I Comuni sono divisi in due fasce:

- inferiori ai 15.000 abitanti
- superiori ai 15.000 abitanti

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento¹.

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71)

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale²; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Il voto è pertanto unico, sia che l'elettore voti la lista sia che voti il candidato a sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. L'elettore, segnando il contrassegno, può votare il candidato alla carica di sindaco e può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nella riga stampata sotto il contrassegno.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Alla lista collegata al candidato a sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio³. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d'Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti.⁴

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo

¹ Censimento del 21 ottobre 2001. Decreto del Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, S.O. n. 55)

² La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti

³ Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi

⁴ A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Qualora, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno della votazione, si verifichi il decesso di un candidato alla carica di sindaco, si fa luogo al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, permettendo comunque, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 72, 73)

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento⁵ con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale⁶. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata) ed altresì un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata (scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno).
- esprimere un voto per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate.
- esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (*possibilità del voto disgiunto*)

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di

⁵ Il collegamento è reciproco; più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco e, in tal caso, devono presentare lo stesso programma amministrativo e si considerano tra loro collegate

⁶ Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei consiglieri in lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.⁷

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate⁸.

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.⁹ Qualora ad una lista spettino più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti in graduatoria.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio¹⁰, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio¹¹, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.¹²

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a

⁷ In tal caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

⁸ Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è depositata tutta la documentazione per la presentazione delle liste o dei gruppi al primo turno (la segreteria del comune).

⁹ A parità di quoziente il seggio spetta alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹⁰ Assegnazione ai sensi del comma 8, art. 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Metodo d'Hondt)

¹¹ Vedi nota 10.

¹² I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73, co. 8.

quest'ultimo, è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Quindi, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali¹³. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

¹³ La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.

La presentazione delle liste

Tutto il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

I documenti necessari per le elezioni comunali

(D.P.R. 570/60, artt.28, 32; L. 81/93; L. 53/90; D.Lgs. 267/2000)

- **Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati**

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale¹⁴ e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

All'atto della presentazione della lista va allegato anche il programma amministrativo e ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Numero dei candidati

La lista deve comprendere un numero di candidati (contrassegnati da un numero d'ordine progressivo risultato da un sorteggio) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, *pena l'esclusione della lista*:

- non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; (D.Lgs. 267/2000, art. 71, co. 3)
- non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, nei comuni con più di 15.000 abitanti. (D.Lgs. 267/2000, art. 73, co. 1)

Tale numero deve essere:

- almeno 9 e non più di 12 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 15 e non più di 20 nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;
- almeno 13 e non più di 20 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
- almeno 20 e non più di 30 nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur con meno di 100.000, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 31 e non più di 46 nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 33 e non più di 50 nei comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 40 e non più di 60 nei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

¹⁴ Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini

Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte¹⁵:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni da 100.001 a 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

A norma dell'art. 28, co. 4 e art. 32, co. 4 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori¹⁶ sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista, pena pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro (D.P.R. 570/60, artt. 28, co. 5; 32, co. 5; 93, co. 2); occorre accertarsi, quindi, che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora la Commissione elettorale circondariale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione di comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, a tutta la documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso¹⁷

¹⁵ Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 3.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (L. 53/90, art. 3, co. 3).

¹⁶ Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Se ne redige verbale che va allegato alla lista dei candidati. (DPR 570/60, art. 28, co. 4)

¹⁷ D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 2

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista *deve contenere* i nominativi di *due delegati* incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista¹⁸ e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, co.9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, co.2 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti, ad opera della L. 53/90, art. 16, co. 3, ma solo ai fini della facoltà di nominare i rappresentanti di lista presso ogni seggio.

I delegati *possono essere indicati* ed hanno gli stessi compiti di quelli dei comuni con più di 15.000 abitanti (tranne quello di rilasciare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, dal momento che non vi è possibilità di collegamento con più liste). In tal caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista, ma l'impossibilità da parte dei presentatori della medesima di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano *preferibilmente* da scegliere fra i presentatori e non tra i candidati. Tuttavia nulla vieta che la scelta cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

- **Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune**

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta¹⁹. E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

¹⁸ D.P.R. 570/60, art. 33, co. 1, lett e-bis)

¹⁹ D.P.R. 361/57, art. 20

- **Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale²⁰, firmata ed autenticata**

Con la lista va presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco che di consigliere comunale; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; è però necessaria l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Cause ostative alla candidatura").

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità prescritte dalla legge²¹.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, né in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 56).

E' invece possibile presentare la candidatura a consigliere comunale contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso Comune: spetterà poi all'eventuale plurieletto avvalersi dell'*obbligo di opzione* (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 57).

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (D.P.R: 570/60, art. 87-bis)

- **Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati di lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco**

E' necessaria solo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Ha la funzione di completare e dare efficacia alla dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di sindaco, di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

- **Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica**

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, nel caso in cui l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che gli stessi hanno presentato domanda di iscrizione entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.²²

²⁰ I cittadini dell'Unione che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani: a) una dichiarazione attestante la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 5, co. 1)

²¹ Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14 (e successive modificazioni).

²² D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 3

- **Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio**
(D. Lgs. 267/2000, art. 71, co. 2; 73, co. 2)

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune

Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo.

- **Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato**

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I contrassegni in questione saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per evitare la ricusazione del proprio contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale, i presentatori dovranno evitare che sia identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici.

E' altresì da evitare, da parte dei non autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa²³.

Il modello di contrassegno va presentato in triplice copia²⁴, anche figurato e sarà riprodotto sulla schede di votazione con i colori di quello depositato.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione)²⁵. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare iscritte nel cerchio.

²³ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 30, 33.

²⁴ Si suggerisce di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.

²⁵ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di cm. 3 (DL 27 gennaio 2009, n. 3, convertito in legge 25 marzo 2009, n. 26)

Bilancio preventivo delle spese elettorali

(L. 81/93, art. 30) Per i comuni superiori a 50.000 abitanti²⁶ la presentazione di un *bilancio preventivo* di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi è obbligatoria e tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il *rendiconto* delle spese dei candidati e delle liste.

Esenzione dalle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

Dove presentare tutta la documentazione

(D.P.R. 570/60, art. 32)

Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate²⁷ alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

Quando

(D.P.R. 570/60, art. 32)

Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.

²⁶ Per i comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste devono essere presentati se lo statuto o i regolamenti comunali lo richiedono.

²⁷ Intesa come "materiale" consegna di tutta la documentazione e atti correlati all'autorità competente.

ELEZIONI COMUNALI 6 – 7 GIUGNO 2009

Calendario delle principali scadenze elettorali

Lunedì 13 aprile 2009

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Fissazione, da parte del Ministero dell'Interno, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza.

(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3)

Giovedì 23 aprile 2009

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

Da giovedì 23 aprile a domenica 7 giugno 2009

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9)

Entro martedì 28 aprile 2009

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 71, co. 1)

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3)

Entro domenica 3 maggio 2009

(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

Entro lunedì 4 maggio 2009

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori).

(Legge 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, co.1)

Da martedì 5 a venerdì 8 maggio 2009

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art., 2 co.1)

Venerdì 8 maggio 2009

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);

lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

propaganda luminosa mobile;

propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1; legge 22 febbraio 2000 n. 28, art 7co.2)

Da venerdì 8 a sabato 9 maggio 2009

(dal 30° giorno al 29° giorno antecedente quello della votazione)

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 28, co.10 - art. 32 co.10)

Entro domenica 10 maggio 2009

(28° giorno antecedente quello della votazione)

Verifica e approvazione, da parte della commissione elettorale circondariale, delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Eventuale ricusazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Le decisioni della Commissione e le modificazioni da queste apportate alla lista sono comunicate, entro la sera stessa, ai delegati di lista.

Comunicazione immediata al sindaco, delle decisioni ai fini della preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 30, art. 31 e art. 33)

Entro martedì 12 maggio 2009

(26° giorno antecedente quello della votazione)

Riunione della commissione elettorale circondariale per udire eventualmente i delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 33 u.c. e art. 34, co.1)

Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati dalla commissione elettorale circondariale.

Comunicazione delle decisioni al sindaco per la stampa del manifesto e per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 30 e art. 31)

Entro lunedì 18 maggio 2009

(20° giorno antecedente quello della votazione)

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6)

Da domenica 17 a venerdì 5 maggio 2009

(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Entro sabato 23 maggio 2009

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi ai fini della sostituzione entro 48 ore dalla notifica della nomina ai fini della sostituzione degli impediti.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art.6, co.3)

Da sabato 23 maggio 2009

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co.1)

Sabato 30 maggio 2009

(8° giorno antecedente quello della votazione)

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 18, co.2)

Da martedì 2 a domenica 7 giugno 2009

(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati.

(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9)

Entro giovedì 4 giugno 2009

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co.2 e art.35, co.1)

Entro venerdì 5 giugno 2009

(2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

Trasmissione di essa a cura del segretario ai presidenti delle sezioni elettorali

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2)

Venerdì 5 giugno 2009

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co.1 e art. 42, co.3)

Ore 16

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 47, co.1, co.5, co.7, co.11)

Sabato 6 giugno 2009

(primo giorno di votazione)

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il venerdì.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2)

Sabato 6 – Domenica 7 giugno 2009

Divieto di :

- comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda,
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Sabato 6 giugno 2009

ore 15: inizio operazioni di voto

ore 22: chiusura dei seggi

Domenica 7 giugno 2009

ore 7: inizio operazioni di voto

ore 22: chiusura dei seggi (inizio delle operazioni di spoglio delle schede delle contestuali elezioni europee)

Lunedì 8 giugno 2009

ore 14: inizio delle operazioni di scrutinio delle schede con precedenza per quelle delle elezioni provinciali.

(Circolare Ministero Interno n. 4 /2009)

Domenica 21 – lunedì 22 giugno 2009

(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

Turno di ballottaggio

Domenica ore 8: inizio operazioni di voto

ore 22: chiusura dei seggi

Lunedì ore 7: inizio operazioni di voto

ore 15: chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di spoglio, con precedenza allo scrutinio per i tre quesiti referendari

(L.40/2009)

IL SISTEMA ELETTORALE

Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

(Legge 8 marzo 1951, n. 122; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 74, 75)

Il presidente della provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. Il presidente nomina i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Il presidente ha la facoltà di revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede e da un numero di assessori, stabiliti dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo (arrotondato aritmeticamente) del numero di consiglieri, computando a tal fine il presidente, e comunque non superiore a dodici unità¹. Gli assessori sono nominati dal presidente anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; la giunta e il consiglio rimangono in carica fino alle nuove elezioni e le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Lo scioglimento del consiglio provinciale determina, in ogni caso, la decadenza del presidente e della giunta.

La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

All'atto di presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare il collegamento con almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.²

Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni; dopo due mandati consecutivi, il presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti non abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

L'elezione dei consiglieri provinciali avviene sulla base di collegi uninominali³ secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni.

Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale viene presentato⁴.

Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla presidenza e in tal caso devono presentare lo stesso programma amministrativo e si considerano fra loro collegati.

La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome del candidato alla carica di presidente, il contrassegno del gruppo o dei gruppi di candidati a consigliere cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. A destra di ogni contrassegno è riportato il nominativo del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

¹ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 23, co. 2 "Legge finanziaria 2008", precedentemente erano sedici.

² La presentazione delle candidature è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

³ La suddivisione dei collegi provinciali è stata fatta sulla base dei dati del censimento della popolazione del 20 ottobre 1991 (Decreto Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 in Gazz. Uff. n. 81 del 7 aprile 2003 – S.O. n. 55).

Con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2003 è avvenuta la revisione delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali di Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola.

⁴ La legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 14, co. 3 consente la presentazione di uno stesso candidato in un massimo di tre collegi.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- esprimere un voto a favore del candidato presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo; in tal caso il voto si intende espresso *solo* a favore del candidato presidente prescelto;
- esprimere un voto sia a favore di uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno, sia a favore del candidato alla carica di presidente collegato, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
- esprimere un voto a favore di uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando solo un segno sul relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche al candidato presidente collegato);

Nelle elezioni provinciali non è possibile esprimere il voto disgiunto, cioè esprimere contemporaneamente la preferenza per un candidato presidente e per un gruppo di candidati non collegato.

E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato raggiungesse tale maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo; al ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di presidente che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti⁵.

I candidati ammessi al ballottaggio⁶ mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno; tuttavia, entro sette giorni dalla prima votazione hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli cui erano collegati al primo turno. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

La scheda del turno di ballottaggio è molto semplificata, in quanto contiene, entro un apposito rettangolo, i nominativi dei due candidati alla carica di presidente della provincia, sotto i quali sono riprodotti i simboli dei gruppi collegati; si esprime il voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale⁷ complessiva; a parità di quest'ultima, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno elettorale.

Non tutti i gruppi di candidati partecipano all'attribuzione dei seggi, ma soltanto quelli che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano superato tale soglia.

Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo per 1, 2, 3, 4⁸... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i più alti quozienti così ottenuti, sempre in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere. A ciascun gruppo di candidati sono pertanto assegnati

⁵ In caso di parità di voti tra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

⁶ La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei due candidati, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo del candidato prescelto.

⁷ La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

⁸ Applicazione del metodo d'Hondt o delle divisioni successive.

tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria⁹. Qualora ad un gruppo spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti in eccedenza sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti in graduatoria.

A questo punto si verifica se con tale ripartizione, il gruppo/i di candidati collegati al presidente eletto, abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio provinciale. Se la verifica dà esito positivo rimane ferma la precedente assegnazione calcolata con il metodo d'Hondt.

Qualora invece la verifica abbia dato esito negativo, al gruppo/i di candidati collegati al presidente eletto, viene comunque assicurata tale percentuale (60% dei seggi assegnati al consiglio provinciale)¹⁰.

In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, ai fini dell'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali conseguite al primo turno, per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. I quozienti più alti, disposti in una graduatoria decrescente, daranno, sempre nei limiti del numero di seggi da assegnare, il numero dei seggi spettante ad ogni gruppo.

I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 75, co. 6.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbiano ottenuto almeno un seggio¹¹.

Sono quindi proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali¹².

⁹ A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito a quel gruppo che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹⁰ Con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

¹¹ In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati ed in particolare si sottrae l'ultimo seggio attribuito.

¹² La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero di voti validi ottenuti da ciascuno, per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere.

In caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

I documenti necessari per le elezioni provinciali

Le candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale devono essere presentate alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, costituito presso la corte d'appello del capoluogo della provincia, o, in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicino al capoluogo (L. 122/1951, art. 13).

Le candidature devono essere presentate riunite in gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto (L. 122/1951, art. 14).

La legge richiede la produzione di precisi documenti ad integrazione della documentazione per il deposito delle candidature.

- **Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale e relativi atti separati.**

Tale dichiarazione deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) dei candidati a consigliere provinciale e del candidato a presidente della provincia e sottoscritta da un certo numero di elettori di comuni della provincia, variabile secondo l'ampiezza della provincia stessa. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale è proposto.

La dichiarazione deve essere fatta in forma scritta; anche se la legge non prescrive una particolare formulazione, è però necessario che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. All'atto della presentazione del gruppo, ciascun candidato alla carica presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre province.

Numero dei candidati

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un terzo di esso¹³.

Tale numero deve essere:

- almeno 15 membri e non più di 45 nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 36 nelle province con popolazione compresa tra 700.000 e 1.400.000 abitanti;
- almeno 10 e non più di 30 nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e 700.000 abitanti;
- almeno 8 e non più di 24 nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

Numero dei sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati per il consiglio provinciale deve essere sottoscritta¹⁴:

- da non meno di 200 e non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province fino 100.000 abitanti;

¹³ Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 14, co. 2 e successive modificazioni

¹⁴ Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.(L. 53/90, art. 14, co. 3)

- da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province superiori a 1.000.000 di abitanti.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali di comuni della provincia. Le firme degli elettori devono essere apposte su particolari moduli sui quali devono essere riportati il contrassegno del gruppo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori del gruppo e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

Ciascun elettore di comuni della provincia può sottoscrivere per un solo gruppo di candidati, sotto pena di gravi sanzioni (il DPR 570/60, art. 93, co. 2 prevede un'ammenda da 200 a 1.000 euro); occorre accertarsi quindi che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di gruppo. Qualora l'ufficio elettorale centrale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Fermo il disposto dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per quanto attiene ai requisiti formali della presentazione delle candidature, queste ultime e i gruppi possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto della presentazione delle candidature o della lista, sia allegata altresì una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, o da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che i gruppi o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o del gruppo politico stesso¹⁵.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati, ai sensi della L. 122/51, art. 14, co. 5, deve contenere l'indicazione di *due delegati*¹⁶, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare al gruppo e di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione *autenticata da un notaio*, i rappresentanti¹⁷ del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale. Inoltre i due delegati devono dichiarare, pena esclusione del gruppo, il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia.

E' preferibile che la designazione dei rappresentanti, fatta in occasione del primo turno di votazione, sia effettuata *anche* in relazione al secondo turno di ballottaggio, che si configura giuridicamente come una prosecuzione delle operazioni elettorali.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

¹⁵ D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 2.

¹⁶ Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

¹⁷ La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto fatta nell'interesse del gruppo stesso. Potranno anche essere contenute in un unico atto e devono essere fatte per *due rappresentanti*, uno effettivo e uno supplente, al fine di assicurare continuità alla loro funzione.

- **Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nella Provincia.**

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettore di un comune della provincia nei sottoscrittori e agevolare allo stesso tempo l'accertamento di tale condizione, è necessario che la dichiarazione di presentazione del gruppo sia corredata dei certificati che comprovino nei sottoscrittori il possesso di tali requisiti.

Questi certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta¹⁸.

Ai fini del rilascio in tempo utile, è opportuno pertanto che la richiesta sia fatta con un certo anticipo¹⁹

- **Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia e alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate.**

Insieme all'elenco dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia alla carica di presidente della provincia sia alla carica di consigliere provinciale; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; è però necessaria l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni prevista dall'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Cause ostative alla candidatura").

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi (Legge 8 marzo 1951, n. 122 art. 14, co. 3).

Nessuno può presentarsi candidato a consigliere in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 56, co. 1).

In caso di candidatura in più collegi (massimo tre), è sufficiente un'unica dichiarazione di accettazione.

Nessuno può candidarsi alla carica di presidente della provincia in più di una provincia (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 56, co. 2).

- **Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati del gruppo di candidati, di collegamento del gruppo al candidato alla carica di presidente della provincia.**

Tale dichiarazione ha l'effetto di completare e rendere efficace l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato alla carica di presidente della provincia.

¹⁸ DPR 361/57, art. 20

¹⁹ A questo proposito bisognerà prevedere anche un margine di tempo in cui gli atti separati dovranno essere raccolti e controllati centralmente per la presentazione che avviene all'ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia. Bisogna quindi evitare assolutamente di richiedere i certificati ai comuni all'ultimo momento.

- **Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza²⁰.

- **Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio**

I gruppi che presentano lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, devono presentare il medesimo programma amministrativo unitamente alle candidature a consigliere e a presidente della provincia.

Il programma dovrà poi essere affisso all'albo pretorio della provincia, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 74, co.2.

- **Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato**

Il candidato alla carica di presidente della provincia dovrà essere affiancato da un contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione. All'atto di presentazione delle candidature dovrà pertanto essere presentato un modello del contrassegno con il quale i candidati del gruppo medesimo verranno contraddistinti nei relativi collegi uninominali provinciali.

Per evitare la ricusazione del contrassegno, i presentatori dovranno avere cura di evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di un altro gruppo già presentato, o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Senza autorizzazione non si può fare uso di contrassegni di gruppo che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' altresì vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.²¹

Il modello di contrassegno va presentato in triplice copia²², anche figurato e sarà riprodotto sulla schede di votazione con i colori di quello depositato.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione)²³. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare iscritte nel cerchio.

²⁰ Valgono le medesime modalità e garanzie per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori dei gruppi di candidati.

²¹ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 33, co.1

²² Si suggerisce di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.

²³ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di cm.3 (DL. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, in Legge 25 marzo 2009, n. 26).

Bilancio preventivo delle spese elettorali

(L.81/93, art. 30)

Salvo quanto stabilito dalla legge, gli Statuti e i Regolamenti della Provincia disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi.

Esenzione delle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

Dove presentare tutta la documentazione

(L. 122/1951, art. 14, co. 6)

Per il rinnovo del Consiglio provinciale: la presentazione dei gruppi dei candidati²⁴ va fatta alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso la corte d'appello o il tribunale capoluogo di provincia o , in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicina al capoluogo.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

Quando

(L. 122/1951, art. 14, co. 6)

Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.

²⁴ Intesa come “materiale” consegna di tutta la documentazione e atti correlati all'autorità competente.

ELEZIONI PROVINCIALI 6 – 7 giugno 2009

Calendario delle principali scadenze elettorali

Lunedì 13 aprile 2009

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Fissazione, da parte del Ministero dell'Interno, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza.

(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3)

Giovedì 23 aprile 2009

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione a cura del sindaco del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

Martedì 28 aprile 2009

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione dell'ufficio elettorale centrale, da parte del presidente della corte d'appello o del tribunale della provincia o, in mancanza di questo, dal tribunale della provincia più vicino al capoluogo.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 13)

Domenica 3 maggio 2009

(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

Lunedì 4 maggio 2009

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, co.1)

Da martedì 5 a giovedì 7 maggio 2009

(dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le candidature ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 2, co.1)

Venerdì 8 maggio 2009

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri negli appositi spazi.

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al questore della provincia

Inizio del divieto delle seguenti forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32 e Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1 e legge 22 febbraio 2000 n. 28, art 7 co. 2)

Da venerdì 8 a sabato 9 maggio 2009

(dal 30° al 29° giorno antecedente quello della votazione)

Presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 14, co. 6, artt. 12 e 13).

Domenica 10 maggio 2009

(entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: 28° giorno antecedente quello della votazione)

Verifica delle candidature e pronuncia sull'ammissione di esse da parte dell'ufficio elettorale centrale, delle candidature per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

La verifica delle candidature consiste:

- nell'accertamento della data di presentazione dei gruppi dei candidati;
- nella verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
- nell'esame della composizione del gruppo e della posizione dei singoli candidati;
- nell'esame dei contrassegni dei gruppi dei candidati;
- nel controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- nel controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali;

Eventuale ricusazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

In caso di ricusazione, immediata comunicazione ai delegati del gruppo da parte dell'ufficio elettorale centrale.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 30 e art. 31)

Martedì 12 maggio 2009

(entro il 26° giorno antecedente quello della votazione)

Riunione dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica dei gruppi di candidati per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Presentazione, in caso di ricusazione, da parte dei delegati del gruppo di un nuovo contrassegno.

Terminate le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi dei candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale procede, tramite la prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto con i nomi dei candidati ed i relativi contrassegni e alla stampa delle schede di ciascun collegio.

Invio del manifesto ai sindaci dei comuni dei singoli collegi della provincia.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 33, u.c. e Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, co.1)

Da domenica 17 maggio a venerdì 5 giugno 2009

(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Da mercoledì 13 a domenica 17 maggio 2009

(dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione)

Sorteggio, da parte della commissione elettorale comunale riunita in pubblica adunanza, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, co.1)

Sabato 23 maggio 2009

(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)

Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto coi nomi dei candidati e i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi ai fini della sostituzione entro 48 ore dalla notifica della nomina ai fini della sostituzione degli impediti.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art.6, co.3)

Sabato 23 maggio 2009

(dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co.1)

Da martedì 2 a sabato 6 giugno 2009

(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati.

(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9)

Entro giovedì 4 giugno 2009

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura

Trasmissione al sindaco da parte dell'ufficio elettorale centrale, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatarci per grave impedimento.
(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co.2 e art.35, co.1)

Venerdì 5 giugno 2009

(giorno precedente la votazione)

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 27, co.1 e art. 42, co.3)

Ore 16

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 47, co.1, co.5, co.7, co.11)

Sabato 6 giugno 2009

(entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione)

Designazione, presso la segreteria degli uffici circoscrizionali e presso la segreteria dell'ufficio elettorale centrale, dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 18)

Da giovedì 23 aprile a domenica 7 giugno 2009

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(legge 22 febbraio 2000 n.28, art.9, co.1)

Da sabato 23 aprile a sabato 6 giugno 2009

(nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni)

Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggio demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8 co. 1)

Sabato 6 - domenica 7 giugno 2009

(giorni di votazione)

Divieto di :

- comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda;
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Sabato 6 giugno 2009

Ore 15: inizio operazioni di voto

Ore 22: chiusura dei seggi

Domenica 7 giugno 2009

Ore 7: inizio operazioni di voto

Ore 22: chiusura dei seggi.

Lunedì 8 giugno 2009

Ore 14: inizio delle operazioni di scrutinio delle schede; al termine, senza interruzione inizierà lo scrutinio per le elezioni comunali

(Circolare Ministero Interno n. 4/2009)

Domenica 21 – lunedì 22 giugno 2009

(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

Turno di ballottaggio

Domenica ore 8: inizio operazioni di voto

ore 22: chiusura dei seggi

Lunedì ore 7.00: inizio operazioni di voto

ore 15.00: chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di spoglio delle schede,
con precedenza allo scrutinio dei tre quesiti referendari

(L.40/2009)

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

La normativa in argomento trova la sua disciplina negli articoli dal 55 al 70 del Capo II del testo Unico degli Enti Locali.

Si ritiene far cosa utile procedere all'analisi dei singoli articoli muovendo dall'istituto dell'incandidabilità per poi passare all'ineleggibilità e finire con l'incompatibilità.

INCANDIDABILITA' - Cause ostative alla candidatura

Le cause di incandidabilità incidono direttamente sulla candidatura e rendono invalide, conseguentemente, le fasi successive del procedimento elettorale; le cause ostative all'assunzione della carica sono connaturate alle qualità personali e non sono rimovibili dalla volontà del soggetto. La ricostruzione dell'attuale disciplina pertanto deve riguardare in modo integrato gli articoli 55, 56 e 58 del Testo Unico, come qui di seguito illustrato:

- l'articolo 55 prevede, ai fini dell'eleggibilità, e quindi della candidabilità, il requisito dirimente del compimento del diciottesimo anno d'età nel primo giorno fissato per la votazione.
- sempre lo stesso articolo, al comma 2, facendo riferimento alle disposizioni del D.lgs. 197/1996, dispone che il cittadino dell'Unione Europea residente in Italia, ma privo della cittadinanza italiana, sia parificato, sotto il profilo attivo e passivo, all'elettore italiano per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale mentre tale facoltà gli è interdetta per le elezioni provinciali dove, diversamente, è richiesto il requisito della cittadinanza italiana.
- L'articolo 56 regola il cumulo delle cariche elettive; nessuno, infatti, può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

I consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali in carica non possono candidarsi alla medesima carica rispettivamente in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

- L'articolo 58 prevede l'incandidabilità alle elezioni amministrative per coloro che abbiano commesso reati particolarmente gravi ovvero per il delitto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso¹ o dedite al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'articolo prevede altresì che non possono essere candidati coloro che abbiano riportato condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione come previsti nel titolo secondo, capo primo, del codice penale². Sono altresì incandidabili coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, diversi da quelli sopraccitati, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

Tra le cause ostative alla candidatura rientra anche l'aver subito una condanna, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo e l'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

¹ Art 416-bis del codice penale.

² Peculato, art. 314 I° co.; peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316; malversazione a danno dello stato, art. 316 bis; concussione, art. 317; corruzione per atto d'ufficio, art. 318; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319; corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, art. 320.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle predette condizioni è nulla.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Quanto innanzi illustrato non si applica nei confronti di chi sia stato condannato con provvedimento definitivo qualora venga concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3/8/1988 n. 327³.

INELEGGIBILITA'

Le disposizioni in materia rappresentano (peraltro anche per le ipotesi di incandidabilità e incompatibilità) un'eccezione rispetto al fondamentale principio costituzionale del libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, così come previsto dall'art. 51 della Costituzione; tale precetto in un certo senso, obbliga il legislatore a tipizzare le cause di ineleggibilità per evitare situazioni di incertezza che possano vanificare il libero accesso alle cariche elettive.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: evitare che per i titolari di determinati uffici, di considerevole importanza a livello istituzionale, non solo possano sorgere situazioni ed occasioni, connesse alla carica rivestita, di *captatio benevolentia* ovvero *metus publicae potestatis*, e che ciò quindi possa influire surrettiziamente sullo scontro elettorale, ma anche che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione.

Pertanto, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e sono sottoposti a decadenza. Invero le cause di ineleggibilità non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale; infatti l'eletto ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle cause impeditive⁴.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola che è l'eleggibilità; pertanto le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore⁵.

La normativa si rinviene sostanzialmente negli articoli 60 e 61 del Testo Unico ed individua l'elenco dei soggetti che, per il particolare ruolo rivestito, non sono eleggibili alle cariche locali.

Per non appesantire la lettura e per evidenti ragioni di sintesi si rimanda al testo degli articoli 60 e 61 del Testo Unico pubblicati nell'Appendice Normativa di questa pubblicazione.

³ "Norme in materia di misure di prevenzione personali" – art. 15: 1) Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2) La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3) Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575⁽⁷⁾.

⁴ Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse con la cessazione delle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle A.S.L. secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 60; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti come dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

⁵ cfr. sent. Corte di Cassazione, sez. 1° civ. 25/01/20012 n. 1073.

Una segnalazione merita, invero, la causa di ineleggibilità dettata nell'articolo 51 in base alla quale chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non sia, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche⁶.

Una eventuale illegittima elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale o provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69 del Testo Unico.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista all'articolo 70, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco o presidente di provincia

INCOMPATIBILITA'

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona, perché tale soggetto potrebbe essere portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

La materia è disciplinata disciplina negli articoli da 63 a 70 del Testo Unico; per un esame approfondito si rinvia pertanto alla lettura integrale degli articoli nella Appendice Normativa di questa pubblicazione. Quella che segue, invero, è una breve trattazione di alcuni aspetti della normativa.

Con riferimento alla forma del governo locale e con la finalità di impedire commistioni fra le funzioni di governo ed esecutive con quelle elettive e di controllo è prevista, all'art. 64, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina ed al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti.

L'articolo 65, al comma due, riferendosi ad incompatibilità fra uguali cariche locali, dispone che la carica di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sia incompatibile con analoghe cariche in altra provincia, comune o circoscrizione.

Ai commi uno e tre dello stesso articolo, in tema di rapporti fra cariche politiche, si prevede che il presidente e gli assessori provinciali, il sindaco e gli assessori di comuni compresi nel territorio della regione siano incompatibili con la carica di consigliere regionale e che la carica di consigliere comunale lo sia con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Peraltro, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella di livello regionale⁷.

⁶ È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

⁷ Tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale non c'è una incompatibilità sancita da una norma. Per quanto riguarda la regione Piemonte, il presidente della Giunta, Mercedes Bresso ha stabilito con propria decisione, di natura prettamente politica, che nella sua legislatura non ci sarebbero state doppie cariche, ossia, chi, tra i consiglieri eletti, entra a far parte della Giunta, deve rassegnare le dimissioni da consigliere. Infatti stando alla lettera della legge (D. Lgs. 267/2000, art. 65, co. 1) è la sola carica di consigliere regionale, e non anche quella di assessore, a creare le ipotesi di incompatibilità con cariche elettive locali.

L'articolo 63 elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta, per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Sono presi in considerazione situazioni particolari e soggetti che, in via generale, sono in rapporti molto stretti con istituti o aziende sottoposte a controllo o che godono di sovvenzioni da parte dell'ente, ovvero si tratta di dipendenti e consulenti che prestano la propria opera in imprese che si trovano in stretto rapporto con l'ente locale.

Nello specifico, le fattispecie e le figure produttive di situazioni di incompatibilità sono:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle precedenti ipotesi;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità previste nei precedenti articoli.

L'ipotesi di cui al n. 2 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici e quella del n. 4 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Per agevolare l'esame delle varie fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità, considerata la notevole articolazione normativa della materia, si ritiene di fare cosa utile riportando qui di seguito un quadro sinottico elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Le tabelle sono estratte dal sito web della Camera al seguente indirizzo:

<http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/AC0129.htm>

**INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE DI SINDACO,
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE COMUNALE O
PROVINCIALE**

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 1))	SI	SI
commissari di Governo prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 2))	SI	SI
ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 3))	SI	SI
ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci), nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 4))	SI	SI
titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 5))	SI	SI
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace, nel territorio in cui esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 6))	SI	SI
dipendenti del comune e della provincia, per i rispettivi consigli	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 7))	SI	SI
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 8))	SI	SI
legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 9), e comma	SI	SI (la causa di ineleggibilità non si

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate	9)		applica alla carica di consigliere provinciale)
legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 10))	SI	SI
amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 11))	SI	SI
sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali in carica, rispettivamente, in altro comune o provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 12))	SI	SI
ministro di un culto	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 1))	SI	
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 2))	SI	
giudici costituzionali	L. 11 marzo 1953, n. 87 <i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i> (art. 7, comma quinto)	SI	SI

Si ricorda che l'art. 37 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il **sindaco** e il **presidente della provincia** fanno parte rispettivamente del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Per quanto riguarda la composizione delle **giunte comunali e provinciali**, si ricorda che:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di **candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere**; nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tale facoltà può essere prevista dallo statuto (D.Lgs. 267/2000, art. 47, commi 3 e 4);
- non possono far parte della rispettiva giunta (né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale (D.Lgs. 267/2000, art. 64, comma 4).

Si ricorda che l'**accettazione della candidatura a deputato o senatore** comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la **decadenza** dalle cariche elettive ricoperte (D.Lgs. 267/2000, art. 62).

Il sindaco e presidente della provincia che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica **non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile** alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni (D.Lgs. 267/2000, art. 51, commi 2 e 3).

L'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 prevede inoltre alcune **cause di incandidabilità**. Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

- associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; delitti concernenti l'importazione, l'esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitti di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;
- peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a sei mesi;
- delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

**INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI SINDACO,
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALI O
PROVINCIALI**

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1-bis)	SI				
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 1))	SI				SI
colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 2))	SI				SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>	<i>e</i>
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione							
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 3))	SI				SI	
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 4))	SI				SI	
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 5))	SI				SI	
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 6))	SI				SI	
colui che, nel corso del mandato, viene a	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle</i>	SI				SI	

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>
trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli 60 e 61 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali	<i>leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 7))					
consigliere provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))			SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)		
assessore provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))					SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)
consigliere regionale, per le province e i comuni compresi nel territorio della Regione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 1)	SI		SI		
consigliere provinciale e comunale rispettivamente di altra provincia o di altro comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 2)					SI
consigliere di una circoscrizione del comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 3)					SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri comunali)
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 66)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci)		SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per gli assessori comunali)		SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente dei comitati regionali di controllo	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>"Testo unico delle leggi</i>	SI		SI		SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>	<i>e</i>
	<i>sull'ordinamento degli enti locali" (art. 131)</i>						
giudice onorario di tribunale	R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, "Ordinamento giudiziario", (art. 42- <i>quater</i> , primo comma)	SI		SI		SI	
consigliere regionale della Regione Sardegna	L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna" (art. 17, secondo comma)	SI		(l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)			
consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia	L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", (art. 15, terzo comma)	SI		(l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		SI	(l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente del Consiglio superiore della magistratura	L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)					SI	
presidente e membro della CONSOB	D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)	SI		SI		SI	
personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)	L. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreti di Stato" (art. 7)					SI	
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	L. 24 gennaio 1979, n. 18, "Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", (art. 6)	SI		(l'incompatibilità sussiste per i presidenti di provincia e per i sindaci di comuni con più			

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente di provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
		di	15.000		
		abitanti)			
consigliere regionale	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>"Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"</i> (art. 4)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni del territorio della Regione)		SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni del territorio della Regione)	
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 27 aprile 1982 n. 186, <i>"Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"</i> , (art. 7)				SI
presidente dell'I.S.V.A.P.	L. 12 agosto 1982 n. 576, <i>"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"</i> , (art. 10)	SI		SI	SI
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 13 aprile 1988 n. 117, <i>"Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"</i> , (art. 12)				SI
componente del Consiglio della magistratura militare	L. 30 dicembre 1988, n. 561 <i>Istituzione del Consiglio della magistratura militare"</i> , (art. 1)				SI
componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero	L. 12 giugno 1990, n. 146 <i>"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione"</i>	SI			SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>	<i>e</i>
	della legge"(art. 12)						
componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	L. 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)	SI		SI		SI	
giudice di pace	L. 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" (art. 8)					SI	
presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)	D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)	SI		SI		SI	
componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale	L. 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (art. 13)	SI		SI		SI	
consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato	L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)	SI		SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e dei comuni con più di 15.000 abitanti)		SI (l'incompatibilità sussiste per i consiglieri provinciali)	
componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi	D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", (art. 9, comma 2)	SI		SI		SI	
dirigente generale con contratto di diritto	D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692,	SI				SI	

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>	<i>e</i>
privato	<i>“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato”, (art. 2)</i>						
componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni	L. 14 novembre 1995, n. 481 <i>"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità". Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"</i> (art. 2, co. 8)	SI		SI		SI	
giudice onorario aggregato	L. 22 luglio 1997, n. 276 <i>"Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari"</i> (art. 2, co. 8)	SI		SI		SI	
componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	L. 31 luglio 1997, n. 249 <i>"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"</i> (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,	SI		SI		SI	
rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi	D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, <i>“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”</i> (art. 2, comma 5)			SI		SI	

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>
legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni	D.M. 11 settembre 2000, n. 289, “Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”, (art. 9)			SI		SI
componente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)	D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, (art. 46, comma 7)	SI				SI
presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> (art. 153, co. 4)	SI				SI
consulente in proprietà industriale	D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, <i>Codice della proprietà industriale</i> , (art. 205)	SI		SI		SI
componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura	D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)</i>	SI				SI
componente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già	D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “ <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione</i>	SI				SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco presidente provincia</i>	<i>e di</i>	<i>assessore comunale provinciale</i>	<i>e</i>	<i>consigliere comunale provinciale</i>
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)	<i>delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (art. 6)</i>					
presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA	D.M. 31 marzo 2006, n. 165, <i>Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)</i>	SI		SI		SI

Disciplina della campagna elettorale

(L. 212/1956; L. 81/1993, art. 29; L. 515/1993; L. 28/2000 e successive modificazioni)

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, la propaganda elettorale tramite manifesti e scritte murali, stampati e giornali murali è consentita entro i limiti stabiliti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

E' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive¹(L. 81/93, art. 29, co. 1).

In tale divieto non rientrano:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c) presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del *committente responsabile*.

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali, volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della L. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'art. 20 della L. 515/93 al secondo comma, stabilisce infatti che per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 e 6, le sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della stessa legge.

L'accesso ai mezzi di informazione è disciplinato dall'*articolo 1* dove si prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi detti, non oltre il 5° giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale”.

La Commissione in questione si occupa di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto degli elettori è vietata, come dispone *l'articolo 8* della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate *nell'articolo 15* della L.515/93.

¹ Si vedano gli artt da 1 a 6 della L. 515/93, richiamati dall'art. 20 della stessa legge e la L. 28/2000.

L'articolo 17 riguarda le agevolazioni postali e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 18. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

L'articolo 29 della L. 81/93, sesto comma, sancisce il divieto di propaganda istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il disposto dell'art. 29, a seguito della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "*Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", va letto in combinato con l'art. 9 della predetta legge che dispone:

“Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.”

Il divieto in questione copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. E' un'ipotesi concreta di applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo, sancito a livello costituzionale dall'art. 97 e che riveste un'importanza cruciale in particolare nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.

La *ratio* della norma è prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione svolto dalla pubblica amministrazione a favore della collettività dei cittadini, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.” Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

XVI

In materia di tribune politiche e trasmissioni elettorali

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 aprile 2009)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione":

premesse

che sono stati indette per i giorni 6 e 7 giugno 2009 consultazioni elettorali amministrative

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni

regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10 e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

j) visto lo Statuto della Regione Siciliana;

g) vista la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

h) vista la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale";

i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

l) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

m) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

Art. 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.

Art. 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'articolo 9, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari

opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

Art. 4

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di

Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

6. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5 *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 *(Programmi dell'Accesso)*

1. I programmi regionali dell'accesso nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 7

(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 8

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9

(Tribune elettorali)

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 10

(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, articolo 2, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 5.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione (Art. 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni)

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, designazioni dei rappresentanti di lista etc...), ad eccezione delle autorizzazioni all'uso del contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990 "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*"¹.

Tali soggetti² sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge³

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O)

Art. 21

Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

¹ Riportiamo, in stralcio, il disposto dell'art. 14 della legge 53 del 1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4, co 2

² Secondo il *parere* del Ministero della Giustizia i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

³ La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*") che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20, co. 2 e 3.

Publicazione dell' Osservatorio elettorale - Centro Studi e documentazione per le Autonomie locali

Publicati nel corso del 2008:

- *Guida ai finanziamenti regionali Vol. 16*
- *I referendum elettorali*
- *Glossario elettorale*
- *Elezioni politiche 13 –14 aprile 2008. Vademecum elettorale*
- *Elezioni amministrative 13–14 aprile 2008. Vademecum elettorale n. 2 (Parte I, II)*
- *Election day: risultati 13/14 aprile 2008 – elezioni politiche*
- *Election day: risultati 13/14 aprile 2008 – elezioni comunali e provinciali*

Già pubblicati nel corso del 2009:

- *Guida ai finanziamenti regionali (anno 2009) Vol. 17*
- *Sistemi elettorali regionali – regioni a statuto ordinario*
- *La “nuova” legge elettorale per le elezioni europee*

Per richiedere copia delle pubblicazioni, si invitano i lettori a contattare i numeri telefonici indicati sul retro copertina